



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 89

Resoconti

Edizione non definitiva

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 19 dicembre 2006

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

|   |        |
|---|--------|
| 1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .          | Pag. 8 |
| 2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .                      | » 22   |
| 5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .                       | » 31   |
| 7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .                     | » 35   |
| 10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo . . . . . | » 40   |
| 11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .                        | » 45   |
| 12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .               | » 52   |
| 14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea . . . . . | » 54   |

### Giunte

|  |        |
|--|--------|
| Elezioni e immunità parlamentari . . . . . | Pag. 3 |
| Regolamento (*)                            |        |

### Commissioni bicamerali

|   |         |
|---|---------|
| Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . . | Pag. 59 |
| Per l'infanzia . . . . .                                    | » 61    |

### Commissioni monocamerali d'inchiesta

|  |         |
|--|---------|
| Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale | Pag. 62 |
|--|---------|

### Sottocommissioni permanenti

|   |         |
|---|---------|
| 1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri . . . . . | Pag. 65 |
| 5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .              | » 66    |

---

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>ERRATA CORRIGE . . . . .</b> | <b>Pag. 69</b> |
|---------------------------------|----------------|

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>CONVOCAZIONI . . . . .</b> | <b>Pag. 70</b> |
|-------------------------------|----------------|

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Giunta per il Regolamento verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 89° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 19 dicembre 2006.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 19 dicembre 2006

**30ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
NANIA

*La seduta inizia alle ore 11.*

### *AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE*

**Seguito dell'esame del Doc. IV-bis, n. 2, nei confronti del senatore Roberto Castelli, nella sua qualità di Ministro della giustizia *pro tempore*, nonché dei signori Marco Preioni, Daniela Bianchini, Fausto De Santis, Alfonso Papa, Monica Tarchi, Settembrino Nebbioso e Alberto Uva**

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 22 novembre e proseguito nella seduta del 13 dicembre 2006.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

La Giunta prosegue quindi l'audizione, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento, del senatore Roberto CASTELLI, al quale pongono domande i senatori BOCCIA Antonio, CARRARA, CASSON, il presidente NANIA, nonché i senatori MANZIONE, BARBATO e CARLONI.

Congedato il senatore Castelli, la Giunta ascolta ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento, il dottor Marco PREIONI, che risponde alle domande che gli vengono rivolte dai senatori BOCCIA Antonio e IZZO.

Congedato il dottor Preioni, il presidente NANIA dispone l'ingresso in aula della dottoressa Daniela Bianchini e chiede ai componenti della Giunta se intendono rivolgerle domande. Poiché nessuno dei componenti

la Giunta intende porre domande, il Presidente congeda la dottoressa Bianchini.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 2, del Regolamento, la dottoressa Monica TARCHI, che risponde alle domande che le vengono rivolte dalla senatrice NEGRI, dal senatore BOCCIA Antonio e dal presidente NANIA.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame.

#### *VERIFICA DEI POTERI*

#### **Determinazioni conseguenti alle comunicazioni del Coordinatore del Comitato per l'esame delle cariche dei senatori**

Il senatore BOCCIA Antonio richiede alla Giunta una pronuncia sulle sue comunicazioni del 13 dicembre scorso, ricordando che più volte esse erano state calendarizzate alla luce del vano decorso del termine attribuito al senatore Sanciu per optare.

A maggioranza, la Giunta conviene di dare inizio al procedimento per la dichiarazione di decadenza dal mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 18, comma 7 del Regolamento per la verifica dei poteri, nei confronti del senatore Sanciu. Conseguentemente, la Presidenza riceve mandato di attivare le intese con la Presidenza del Senato per fissare il giorno e l'ora della seduta pubblica, ai sensi dell'articolo 14 del medesimo Regolamento.

Il senatore BOCCIA Antonio illustra le risultanze della seduta del Comitato per l'esame delle cariche dei senatori, svoltasi stamattina. Il Comitato – in ragione della loro natura politica, che non rientra in alcuna incompatibilità posta dalla legislazione esistente – ha preso atto della compatibilità delle seguenti cariche od uffici dichiarati dai sottoindicati senatori:

**Amati Silvana**, componente della Segreteria Nazionale dei Democratici di Sinistra (DS)

**Amati Silvana**, Segretaria della Federazione di Ancona dei Democratici di Sinistra (DS)

**Amato Pietro Paolo**, Impiegato del Gruppo Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana

**Angius Gavino**, Dirigente politico dei Democratici di Sinistra (DS)

**Barbieri Roberto**, componente della Segreteria Nazionale dei Democratici di Sinistra (DS)

**Bettini Goffredo Maria**, Funzionario di partito dei Democratici di Sinistra (DS) – l'Ulivo

- Biondi Alfredo**, Presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia
- Bonadonna Salvatore**, Dirigente sindacale
- Bonadonna Salvatore**, responsabile del Dipartimento Mezzogiorno del Partito della Rifondazione comunista
- Bruno Francesco**, Coordinatore regionale di Democrazia è libertà – La Margherita
- Buttiglione Rocco**, Presidente dell’Unione dei Democratici cristiani e di Centro (UDC)
- Cabras Antonello**, Membro di Direzione dei Democratici di Sinistra (DS)
- Calderoli Roberto**, Coordinatore della Lega Nord – Padania
- Caprili Milziade**, Funzionario del Partito della Rifondazione comunista – Sinistra Europea
- Confalonieri Giovanni**, Dirigente politico del Partito della Rifondazione comunista – Sinistra Europea
- Curto Euprepio**, Presidente provinciale di Alleanza nazionale (A.N.) – Brindisi
- Cutrufo Mauro**, Vice Segretario Nazionale Democrazia Cristiana – Aut.
- Del Pennino Antonio**, Dirigente politico
- Di Siena Piero**, Membro del Consiglio nazionale dei Democratici di Sinistra (DS)
- Gabana Albertino**, Funzionario di partito della Lega Nord – Padania
- Gagliardi Rina**, Membro della Direzione Nazionale del Partito della Rifondazione comunista (PRC)
- Garraffa Costantino**, Componente della Direzione Regionale dei Democratici di Sinistra (DS) – Sicilia
- Garraffa Costantino**, Componente della Direzione Provinciale dei Democratici di Sinistra (DS) – Palermo
- Gasbarri Mario**, Funzionario di partito dei Democratici di Sinistra (DS) – l’Ulivo
- Grassi Claudio**, Funzionario del Partito della Rifondazione comunista (PRC)
- Iovene Nuccio**, Funzionario del Partito della Rifondazione comunista (PRC)
- Latorre Nicola**, Membro della Segreteria nazionale dei Democratici di Sinistra (DS)
- Latorre Nicola**, Responsabile del Dipartimento Istituzioni dei Democratici di Sinistra (DS)
- Libè Mauro**, Membro della Direzione nazionale dell’Unione dei Democratici cristiani e di Centro (UDC)
- Libè Mauro**, Segretario regionale dell’Unione dei Democratici cristiani e di Centro (UDC) – Emilia Romagna
- Lusi Luigi**, Tesoriere nazionale di Democrazia è libertà – La Margherita
- Lusi Luigi**, Co-Tesoriere nazionale di Uniti nell’Ulivo
- Lusi Luigi**, Co-Tesoriere nazionale di L’Ulivo 2006

- Lusi Luigi**, Co-Tesoriere nazionale di L'Unione
- Malan Lucio**, Dirigente di partito (Ufficio Propaganda) di Forza Italia
- Massa Augusto**, Segretario regionale dei Democratici di Sinistra (DS) – Molise
- Mazzarello Graziano**, Vice Presidente del Consiglio Nazionale garanti dei Democratici di Sinistra (DS)
- Mele Giorgio**, Funzionario e componente della Direzione Nazionale dei Democratici di Sinistra (DS)
- Monacelli Sandra**, Dipendente del Gruppo Regionale dell'Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC) – Umbria
- Monacelli Sandra**, Segretario regionale dell'Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC) – Umbria
- Montino Esterino**, Segretario della Federazione dei Democratici di Sinistra (DS) – Roma
- Morra Carmelo**, Coordinatore provinciale di Forza Italia – Foggia
- Negri Magda**, Funzionario di partito dei Democratici di Sinistra (DS)
- Pecoraro Scanio Marco**, Consigliere nazionale della Federazione dei Verdi
- Pegorer Carlo**, Segretario regionale dei Democratici di Sinistra (DS) – Friuli-Venezia Giulia
- Pellegatta Maria Agostina**, Segretario regionale del Partito dei comunisti italiani (PdCI) – Lombardia
- Peterlini Oskar**, Segretario politico della Circonscrizione Bassa Atesina del Partito Sup/Südtiroler Volkspartei
- Ranieri Andrea**, componente della Segreteria nazionale dei Democratici di Sinistra (DS)
- Rossi Fernando**, Segretario regionale Comunisti Italiani – Emilia Romagna
- Rossi Fernando**, Componente Direzione nazionale Comunisti Italiani
- Rossi Paolo**, Coordinatore provinciale di D. L.- Margherita
- Scarpetti Lido**, Segretario provinciale dei Democratici di Sinistra (DS)
- Serafini Anna Maria**, Dirigente politico
- Tecce Raffaele**, Dirigente politico sindacale
- Tibaldi Bernardo**, Responsabile del Dipartimento Lavoro – Segreteria nazionale Partito dei Comunisti Italiani
- Totaro Achille**, Componente della Direzione nazionale di Alleanza nazionale (A.N.)
- Turco Livia**, Funzionario di partito
- Verneti Giovanni**, Segretario regionale di DL – Margherita – Piemonte
- Verneti Giovanni**, Responsabile delle relazioni internazionali di DL – Margherita - Piemonte
- Vitali Walter**, Dirigente di partito

**Zanoletti Tommaso**, Presidente regionale dell'Unione dei Democratici cristiani e di Centro (UDC).

Conviene unanime la Giunta.

*La seduta termina alle ore 12,45.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 19 dicembre 2006

**63<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*

CALVI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Marcella Lucidi.*

*La seduta inizia alle ore 12,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE» (n. 46)** (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 dicembre.

Il senatore SAPORITO (AN) osserva che la direttiva n. 38 include fra i familiari a cui si estende il diritto di soggiorno il *partner* che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata solo qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari quell'unione al matrimonio. Poiché in Italia non esiste una fonte normativa che provveda nel senso dell'equiparazione al matrimonio né tantomeno un'autorità cui compete l'accertamento, a suo avviso l'atto di recepimento dovrebbe escludere dal novero dei familiari il *partner* del cittadino comunitario.

Il senatore VILLONE (Ulivo) sottolinea anzitutto che la direttiva e il decreto legislativo che ne dispone il recepimento non riguardano il caso di un cittadino italiano bensì la condizione di altri cittadini comunitari che desiderino soggiornare in Italia. Inoltre, l'ammissione al soggiorno del *partner* che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di altro Stato membro non costituisce

un istituto giuridico innovativo per l'ordinamento italiano: infatti, in mancanza di una norma che riconosca l'equiparazione al matrimonio, si applicherebbe l'articolo 3, comma 2, lettera *b*) che ammette alla libera circolazione e al soggiorno il *partner* con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata. Pertanto, a suo avviso, non sussisterebbe il rischio che una relazione registrata altrove sia riconosciuta giuridicamente; essa per l'ordinamento interno rappresenta solo un fatto che la direttiva prevede quale presupposto per l'estensione del diritto di soggiorno.

Quanto alle perplessità espresse dal senatore Mantovano in ordine alla debita attestazione della stabile relazione, condivide l'esigenza di precisare con maggiore chiarezza che essa compete allo Stato di provenienza e che deve preesistere rispetto alla richiesta di ingresso e soggiorno.

Ritiene, dunque, che la Commissione possa esprimere sull'atto del Governo un parere favorevole, essendo escluso ogni pregiudizio o condizionamento dell'orientamento del legislatore il quale in sede diversa potrà liberamente determinarsi ai fini dell'eventuale regolazione delle unioni di fatto.

Il senatore FISICHELLA (*Ulivo*) chiede al rappresentante del Governo le ragioni di un recepimento della direttiva che, per quanto riguarda gli articoli 2 e 3, consiste nella mera riproduzione del testo della normativa comunitaria.

Ritiene, inoltre, che la formulazione dell'articolo 2, lettera *b*), e dell'articolo 3, comma 2, lettera *b*), possa determinare un ampio contenzioso che finirebbe per condizionare anche la futura produzione legislativa. Al fine di rimuovere possibili equivoci interpretativi, a suo giudizio, sarebbe opportuno introdurre nel testo normativo la precisazione che è esclusa l'introduzione di istituti giuridici non presenti nell'ordinamento.

Il senatore BUTTIGLIONE (*UDC*) ritiene che la Commissione debba esprimersi in senso contrario sull'atto del Governo, che a suo giudizio è assai carente sotto il profilo della tecnica legislativa: infatti, il Governo non può semplicemente riprodurre il testo della direttiva ma ha il compito di adattare la norma europea alla concreta situazione del Paese. In proposito, sottolinea che la direttiva acquista efficacia nell'ordinamento interno proprio attraverso l'atto di recepimento.

Dopo aver ricordato che l'assimilazione al familiare del *partner* con cui un cittadino abbia una relazione stabile ha già consentito in sede giudiziaria il riconoscimento di unioni diverse dal matrimonio, osserva che l'articolo 2 del decreto legislativo dovrebbe escludere l'assimilazione del *partner* che abbia contratto un'unione registrata, poiché l'Italia non ne prevede l'equiparazione al matrimonio; per quella parte dunque non è possibile il mutuo riconoscimento di diritti. Conseguentemente, anche il riferimento al *partner* con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), dovrebbe essere soppresso in quanto privo di ogni valido presupposto giuridico.

Il senatore MANTOVANO (AN) sollecita la Presidenza ad assicurare tempi adeguati per lo svolgimento e la conclusione dell'esame, con la votazione del parere, auspicando che il relatore e il rappresentante del Governo rispondano a tutti i rilievi posti nel dibattito.

Il presidente CALVI assicura che l'esame potrà svolgersi con tempi congrui per consentire l'espressione del parere entro la giornata odierna.

La relatrice AMATI (Ulivo) sottolinea l'interesse comune ad esprimere un parere sull'atto del Governo. A tal fine potrebbe rendersi necessario proseguire l'esame anche al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea del Senato.

Il senatore MALAN (FI) si rimette alle osservazioni svolte dal senatore Mantovano per quanto attiene ai rilievi circa la compatibilità dello schema di decreto legislativo in esame con la vigente disciplina dell'immigrazione e con le misure di contrasto al terrorismo.

Domanda al rappresentante del Governo se la stabile relazione cui fa riferimento l'articolo 3 sia da intendersi quale specificazione dell'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro richiamata nell'articolo 2, lettera b).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,50.*

#### **64<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
BIANCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Marcella Lucidi.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE)**

**n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE» (n. 46)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI*) osserva che il recepimento delle norme comunitarie non può essere contrario ai principi imperativi dell'ordinamento interno: a suo avviso, la previsione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*) è incompatibile con le disposizioni costituzionali che tutelano l'istituto familiare.

Inoltre, le norme del decreto rappresenterebbero un pregiudizio per il dibattito ancora aperto sul riconoscimento dei diritti individuali derivanti dalle unioni di fatto.

Per tali motivi, propone che nel parere sull'atto del Governo si ponga la condizione di una modifica dell'articolo 3.

Il senatore PALMA (*FI*) rileva che la direttiva attribuisce efficacia ai fini dell'estensione del diritto di soggiorno ai *partner* che abbiano contratto una unione con un cittadino comunitario solo qualora la legislazione dello Stato ospitante, cioè l'Italia, preveda l'equiparazione di quell'unione al matrimonio. Osserva poi che l'ipotesi prevista dall'articolo 3, comma 2, lettera *b*), è diversa e più ampia rispetto al caso del *partner* unito al cittadino comunitario e che l'allargamento delle possibilità di ingresso sarebbe anche maggiore per via dell'ipotesi di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo 3, comma 2, dove si fa riferimento a ogni altro familiare a carico o convivente con il cittadino dell'Unione.

Inoltre, il riconoscimento di relazioni diverse dal matrimonio determinerebbe rilevanti problemi interpretativi delle norme, in particolare quelle penali, che riconducono alla condizione di «familiare» specifiche situazioni giuridiche.

A suo giudizio, il Governo, riproducendo il testo della direttiva, ha compiuto una scelta politica includendo fra gli aventi diritto soggetti che sarebbero esclusi in base alla disciplina vigente e pregiudicando le conclusioni del dibattito sul riconoscimento giuridico delle unioni di fatto.

Chiede, pertanto, che siano espunte dal testo del decreto le parti incompatibili con il vigente ordinamento interno.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI precisa che il Governo ha inteso assolvere alla delega disposta dal Governo nella legge comunitaria 2004, tenendo conto della procedura di infrazione in corso per mancato adempimento di obblighi comunitari. In considerazione del rilievo critico che ha la materia nel dibattito politico-parlamentare, il Governo si è determinato nel senso di ribadire il testo della direttiva, nel presupposto che esso non è idoneo a inserire nell'ordinamento italiano istituti giuridici che non sono attualmente previsti.

Commentando la proposta del senatore Buttiglione, di esprimere sullo schema di decreto legislativo un parere contrario, osserva che l'espressione di un semplice diniego non rappresenterebbe un contributo alla riflessione; sottolinea l'attenzione del Governo verso le eventuali osservazioni della Commissione affari costituzionali e l'intenzione di adeguarsi ad esse, in particolare per quanto attiene agli articoli 2 e 3.

In proposito, precisa che l'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), che condiziona l'ingresso e il soggiorno in Italia alla verifica di una preesistente stabile relazione, comprende i casi non riconducibili all'articolo 2, lettera *b*) e dunque ha portata normativa ulteriore.

Risponde quindi alle osservazioni svolte dal senatore Mantovano: per quanto concerne la documentazione da richiedere ai familiari diversi dal coniuge o *partner* prevista dall'articolo 10, comma 2, lettera *e*) della direttiva, chiarisce che la procedura di verifica sarà definita in base al testo dell'articolo 3.

Non ritiene necessario uno specifico recepimento dell'articolo 29, comma 3, che prevede la facoltà dello Stato membro di sottoporre a visita medica gratuita i titolari del diritto di soggiorno: eventuali provvedimenti di necessità e urgenza che dispongano verifiche a seguito di specifiche indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità dovrebbero avere portata generale e non limitata a categorie di soggetti; inoltre, il testo unico delle norme sull'immigrazione già prevede norme relative a visite mediche obbligatorie: sarebbe inammissibile un trattamento dei cittadini dell'Unione più sfavorevole rispetto a quanto previsto per gli immigrati extracomunitari.

Richiama quindi l'articolo 27 della direttiva, in base al quale l'allontanamento può essere disposto per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica; la sola esistenza di condanne penali invece non giustifica l'adozione di un provvedimento di allontanamento, che presuppone in ogni caso una valutazione specifica sulla pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica. Pertanto, il Governo non ha ritenuto di prevedere l'ipotesi di una misura di allontanamento accessoria a eventuali condanne. In proposito, ricorda che nel concetto di ordine pubblico è compresa anche la nozione di sanità pubblica.

Rammenta quindi l'attribuzione del potere di allontanamento per motivi di ordine e sicurezza pubblica al Ministro dell'interno, in analogia a quanto previsto per l'allontanamento di immigrati extracomunitari ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del testo unico sull'immigrazione: essa si fonda sul presupposto che l'allontanamento punisce il comportamento personale che rappresenti minaccia reale, attuale e tanto grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. È preferibile allora una sede di valutazione unica a livello centrale, in grado di acquisire informazioni non accessibili a livello locale da parte dei prefetti.

Quanto alle garanzie procedurali di cui all'articolo 31 della direttiva, che sarebbero diverse da quelle previste dalla vigente disciplina sull'immigrazione e dalle norme per il contrasto del terrorismo internazionale, precisa che il decreto legislativo si applica ai cittadini comunitari e ai loro

familiari; in ogni caso può essere negata la sospensione dell'allontanamento per motivi di pubblica sicurezza.

Infine, motiva il mancato recepimento dell'articolo 27, comma 3. In base alle norme vigenti già oggi si possono acquisire informazioni sui precedenti penali anche per i cittadini dell'Unione, oltre agli ordinari canali informativi tra le Polizie degli Stati membri.

La relatrice AMATI (*Ulivo*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto. Si dichiara soddisfatta per le risposte fornite dal Governo ai rilievi mossi dal senatore Mantovano a proposito dell'incidenza del decreto legislativo sulla disciplina dell'immigrazione e sulle norme di contrasto al terrorismo. Per quanto riguarda gli articoli 2 e 3, sottolinea che essi non introducono istituti giuridici innovativi e ritiene opportuno precisare che l'attestazione del legame pertiene alle autorità dello Stato di provenienza.

Il senatore MANTOVANO (*AN*) illustra una proposta alternativa di parere favorevole con condizioni sull'atto del Governo in esame, da lui presentata insieme ai senatori Pastore, Saporito, Calderoli, Maffioli e Saro, pubblicata in allegato al resoconto. Ribadisce la contrarietà della sua parte politica a un atto di recepimento che riproduca acriticamente il testo della direttiva, introducendo così un riconoscimento di unioni di fatto in violazione dei principi costituzionali. Commenta negativamente la proposta di parere avanzata dalla relatrice: a suo avviso, essa non tiene conto del fatto che in alcuni Paesi non esistono autorità dello stato civile idonee a fornire una credibile certificazione della relazione con il cittadino dell'Unione.

Inoltre, giudica insoddisfacenti le risposte del Sottosegretario per quanto attiene alla compatibilità delle norme in esame con la normativa sull'immigrazione e con le misure di contrasto al terrorismo.

Infine, rileva il disaccordo nella maggioranza e nel Governo sulla regolamentazione delle unioni diverse dal matrimonio, che induce il Governo a recepire la norma europea con la semplice riproduzione del testo della direttiva.

Il PRESIDENTE propone di sospendere l'esame e di riprenderlo al termine della seduta dell'Assemblea del Senato.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 19,10.*

Il PRESIDENTE avverte che vi sono alcune richieste di intervento per sollecitare chiarimenti alla relatrice e al Governo.

Il senatore FISICHELLA (*Ulivo*) censura la tecnica legislativa adottata dal Governo nella redazione dello schema di decreto, che non segue i

canoni più elementari, come la distinzione tra disposizioni comunitarie e norme di recepimento. Osserva, quindi, che la «relazione stabile» di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), deve considerarsi una situazione di fatto distinta dalla unione registrata a cui si riferisce l'articolo 2, lettera *b*). Propone che la proposta di parere avanzata dalla relatrice sia integrata indicando che la «relazione stabile» del *partner* del cittadino dell'Unione sia attestata dall'autorità dello Stato membro da cui quest'ultimo proviene.

La relatrice AMATI (*Ulivo*) condivide l'osservazione appena esposta e riformula di conseguenza la sua proposta di parere.

Il senatore MALAN (*FI*) chiede se in applicazione dell'atto di recepimento sia ammissibile l'ingresso e la libera circolazione di più coniugi del cittadino dell'Unione, ad esempio quando tale possibilità sia compatibile con l'ordinamento nel cui ambito sono stati contratti i legami matrimoniali.

Il senatore MANTOVANO (*AN*) chiede se sia ammissibile l'ingresso e il soggiorno di più di un *partner* del cittadino dell'Unione, in applicazione delle norme di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI osserva che una volta recepita la proposta del senatore Fisichella, che prevede l'attestazione della stabile relazione da parte del Paese di provenienza del cittadino dell'Unione, siano da escludere le ipotesi prospettate dai senatori Malan e Mantovano dell'ingresso di più di un coniuge o di più di un *partner*.

Il senatore ZANDA (*Ulivo*) ricorda che negli Stati dell'Unione non è prevista la convivenza plurima o il matrimonio plurimo. Pertanto, una volta precisato che l'attestazione di relazione stabile deve provenire dallo Stato del cittadino dell'Unione che richiede di entrare in Italia, può escludersi il caso dell'estensione del permesso di soggiorno a più di un coniuge o a più di un *partner*.

Seguono, quindi, le dichiarazioni di voto sulla proposta di parere avanzata dalla relatrice.

Il senatore PASTORE (*FI*) ritiene che lo schema di decreto legislativo renda più incerta l'interpretazione della direttiva. In realtà, a suo avviso, la mera ripetizione della norma comunitaria rappresenta un espediente per introdurre una disciplina delle unioni civili comunque applicabile, che non mancherà di suscitare una vivace polemica politica. Il riferimento alle leggi dello Stato ospitante e non all'ordinamento dell'Italia costituisce un'apertura verso forme di convivenza incompatibili con la Costituzione. Inoltre, attraverso le disposizioni del decreto si incide profondamente nella disciplina vigente sull'immigrazione e si contraddicono le misure antiterrorismo senza un vero dibattito parlamentare.

Per tali motivi preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere avanzata dalla relatrice.

Il senatore SAPORITO (*AN*) richiama l'applicazione dell'articolo 144 del Regolamento in base al quale le Commissioni, nell'esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea deve ricevere dal Governo le relazioni sulla conformità delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni della normativa comunitaria.

Il presidente BIANCO precisa che l'esame dello schema di decreto legislativo si svolge ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento.

Il senatore SAPORITO (*AN*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice e si rammarica per la carente sensibilità della maggioranza al fine di individuare ipotesi di convergenza con l'opposizione su temi di grande rilievo politico.

Lo schema di decreto legislativo rappresenta, a suo avviso, una forzatura nel rapporto fra norme comunitarie e ordinamento costituzionale interno e predetermina una soluzione normativa sulla questione delle unioni civili.

Manifesta la delusione della sua parte politica e la convinzione che le norme in esame saranno censurate dalla Corte costituzionale.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo. Commenta negativamente la scelta del Governo di recepire la norma comunitaria senza adattarla all'ordinamento giuridico interno e ripetendo pedissequamente il testo della direttiva, con l'unica motivazione di eludere gli evidenti contrasti insorti nella maggioranza. Ritiene inaccettabile, inoltre, che si modifichino le norme sull'immigrazione attraverso i decreti di recepimento delle direttive comunitarie, al di fuori di un intervento organico da discutere in Parlamento.

Il senatore SARO (*DC-PRI-IND-MPA*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice e censura il modo in cui il Governo si serve di espedienti normativi senza affrontare nel merito la questione delle unioni di fatto. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 dello schema di decreto in esame, che tra l'altro determinerebbero una disparità di trattamento nei confronti dei cittadini italiani, a suo giudizio provocheranno ricadute negative sulla struttura sociale del Paese.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) preannuncia che non parteciperà alla votazione sulla proposta di parere della relatrice, osservando che la previsione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), essendo immediatamente applicabile, introduce surrettiziamente una norma che rende ammissibili le unioni di fatto, spingendosi addirittura a riconoscere legami anche più evanescenti, come le cosiddette «relazioni stabili».

Il senatore VILLONE (*Ulivo*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere avanzata dalla relatrice. Anche se la formulazione del decreto legislativo avrebbe potuto essere più puntuale, ritiene che una lettura serena e non strumentale possa escludere che dal provvedimento discenda l'introduzione di istituti giuridici inediti e pertanto non pregiudica le scelte del legislatore in ordine alla disciplina dei rapporti di convivenza.

Le ipotesi di estensione del diritto di soggiorno e di libera circolazione, infatti, non implicano che le relazioni stabili o le unioni registrate in altri Stati membri ricevano nello Stato italiano lo stesso riconoscimento. L'ingresso in Italia è consentito alle persone con cui il cittadino dell'Unione intrattiene determinate relazioni: del resto, a suo avviso, sarebbe illogico impedire l'estensione del diritto di soggiorno quando si tratta di rapporti che, pur non essendo disciplinati giuridicamente, sono tollerati dallo Stato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole, con osservazioni, presentato dalla relatrice, nel testo corretto in base alla proposta del senatore Fisichella. Resta preclusa, pertanto, la proposta di parere avanzata dai senatori Mantovano e altri.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Disposizioni in ordine al trasferimento di strutture alla Presidenza del Consiglio dei ministri» (n. 62)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 25-ter, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore VILLONE (*Ulivo*) riferisce sullo schema di decreto, con il quale si trasferiscono strutture del Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali. Si tratta di un provvedimento attuativo del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di riordino dei Ministeri. Si sofferma quindi sull'articolo 1, comma 1, a norma del quale il trasferimento delle strutture indicate decorre dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 181 richiamato; egli ritiene che tale disposizione debba essere corretta, escludendo che il trasferimento di strutture la cui individuazione è operata dallo stesso provvedimento in esame possa essere disposto con effetto retroattivo.

Propone, pertanto, di esprimersi in senso favorevole, invitando il Governo a sopprimere, nell'articolo 1, comma 1, le parole «, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 20,05.*

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 46

La 1<sup>a</sup> Commissione del Senato,

riunita in sede consultiva per esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri», adottato in attuazione della delega di cui alla legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004, allegato B);

premesso che:

lo schema di decreto legislativo nelle sue ispirazioni e nel suo contenuto generale appare coerente con la finalità di consentire il ricongiungimento ed il rinsaldarsi dei nuclei familiari, con ciò favorendo l'integrazione delle famiglie e degli individui nell'organizzazione politica, economica e sociale del nostro Paese;

rilevato che:

l'ambito dei soggetti cui la disciplina si riferisce è espressamente individuato all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, laddove si definisce, tra l'altro, la nozione di «familiare»;

tale nozione include – alla lettera *b*) del numero 2) dell'articolo 2 – il «*partner* che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante»;

considerato altresì che:

secondo quanto evidenziato dalla relazione del Governo illustrativa dello schema di decreto la tecnica di recepimento degli articoli 2 e 3, prevedendo l'integrale riproposizione del testo della direttiva 2004/38, esclude che istituti non previsti dal nostro ordinamento (quali le «unioni registrate»), vengano introdotti con tale intervento normativo;

la lettera *b*) del comma 2 dell'art. 3 prevede che la «relazione stabile» del *partner* del cittadino dell'Unione debba essere «debitamente attestata» ma non indica a chi spetti l'onere di tale attestazione;

tutto ciò premesso,

ESPRIME

parere favorevole allo schema di decreto legislativo in esame, nei sensi di cui in motivazione e a condizione che alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 3 dopo la parola «attestata» vengano aggiunte le parole «dallo Stato del cittadino dell'Unione».

## **PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAI SENATORI MANTOVANO, PASTORE, SAPORITO, CALDEROLI, MAFFIOLI E SARO SULL'ATTO DEL GOVERNO N.46**

Lo schema di decreto legislativo in esame appare compilato con una tecnica approssimativa, che non adatta il testo della direttiva al diritto interno, ma si limita, nella gran parte dei casi, a riprodurlo meccanicamente. È pertanto necessario rivedere la stesura perché il recepimento sia formalmente sostenibile, e non si traduca stilisticamente nella semplice materiale copia dell'atto comunitario.

Nel merito, con questo decreto legislativo prosegue il lavoro di modifica delle disposizioni in materia di immigrazione, senza passare dal vaglio di un confronto parlamentare pieno. In svariate circostanze, dall'avvio della Legislatura, il Governo ha modificato in modo significativo le disposizioni vigenti in materia di immigrazione con strumenti di carattere amministrativo, ovvero estendendo le norme di decreti legislativi di recepimento di direttive comunitarie, omettendo il necessario approfondimento in Parlamento. Le modifiche riguardano non solo le disposizioni della legge 189/2002, ma anche quelle dell'originario testo unico 286/1998, e in più talune disposizioni sul terrorismo, contenute in particolare nella legge 155/2005, a suo tempo approvate a larghissima maggioranza.

Problemi esistono anche quanto alla parificazione di forme generiche di convivenza al vincolo familiare fondato sul matrimonio, che viene operata dall'art. 2, e soprattutto dall'art. 3. In Italia non vi è una legislazione che equipara formalmente l'unione registrata al matrimonio: ciò anche in ossequio al disposto di cui all'art. 29 della Costituzione. Se e quando ciò dovesse esserci, si interverrà; ma non può essere inserita una norma a futura memoria come quella di cui all'art. 2, co. 1, n. 2, lett. b): «*qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari ...*». Una formulazione di questo tipo, alla luce delle norme costituzionali, va rettificata, perché, in assenza di una legge di equiparazione, introduce nella legislatura ordinaria un elemento di forte ambiguità, tale da condizionare negativamente il lavoro dell'interprete.

Va certamente soppresso l'art. 3 comma 2 lett. b), poiché equipara al familiare il «*partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata*». Il soggetto al quale ci si ricongiunge è il «cittadino dell'Unione»; il partner può essere sia un altro cittadino UE sia un cittadino extraUE. «Partner» è termine generico; non si comprende a quali norme si debba fare riferimento per capire: a) il significato del termine stesso; b) la natura, la consistenza e la stabilità della relazione; c) il o i soggetti legittimati ad attestarla. Esistono Stati extraUE privi di una

anagrafe affidabile. Vi è lo spazio per ogni arbitrio, anche perché non si fa rinvio a una norma futura, ma si introduce una disposizione di immediata applicazione, per attivare la quale è sufficiente un provvedimento del giudice.

L'art. 10 della direttiva va ripreso integralmente, senza scomporlo in più parti, come viene fatto nel decreto di recepimento, anche perché l'esito della scomposizione è la mancata integrale riproduzione di tutti i requisiti per il rilascio della carta di soggiorno previsti dalla direttiva: manca, per es., la riproposizione della lettera *e*) del comma 2 dell'art. 10.

L'art. 20 del decreto legislativo, che riprende l'art. 27 della direttiva, non recepisce tutte le disposizioni di quest'ultima; manca, per es., il riferimento al potere per lo Stato ospitante di chiedere allo Stato di provenienza informazioni sui precedenti penali del cittadino UE o di un suo familiare. Ciò, peraltro, contrasta con la logica della stretta collaborazione nell'attività di prevenzione tra gli Stati UE. Più in generale, le limitazioni all'ingresso e al soggiorno per motivi di ordine pubblico, devono essere armonizzate con quelle già in vigore, in particolare:

*a*) con riferimento ai poteri del prefetto e a quelli del Ministro dell'interno;

*b*) tenendo presente che l'art. 21 riguarda anche i cittadini extraUE: si parla infatti di familiari del cittadino UE, «qualunque sia la loro cittadinanza»;

*c*) adattando le nuove disposizioni al sistema di espulsione previsto dal tu 286/1998 e l'espulsione per motivi di sicurezza di cui all'art. 3, l. 155/2005;

*d*) tenendo conto che, in base a tali disposizioni, il ricorso contro l'espulsione non ha effetto sospensivo dell'esecuzione del provvedimento, come invece prevede l'art. 22 del decreto. Il decreto di recepimento ignora le deroghe alla sospensione dell'esecutività previste dall'art. 31 commi 2 e 4 della direttiva.

Mancano infine nel decreto disposizioni corrispondenti a quelle previste dagli artt. 29 e 33 della direttiva.

Per queste ragioni si esprime parere favorevole allo schema di decreto alle seguenti condizioni:

*a*) sia rivista la stesura perché il recepimento sia formalmente sostenibile, e non si traduca stilisticamente nella semplice materiale riproduzione dell'atto comunitario;

*b*) sia soppressa all'art. 2, co. 1, n. 2, la lett. *b*);

*c*) siano sopresse all'art. 2, co. 1, lettere *c*) e *d*), le parole: «o partner»;

*d*) sia soppressa all'art. 3, co. 2, la lett. *b*);

*e*) si riproduca per intero il contenuto dell'art. 10 della direttiva;

*f*) si riproduca l'art. 27 della direttiva nella parte della richiesta di informazioni sui pregiudizi penali;

g) siano armonizzate le norme sull'allontanamento a quelle, già in vigore, di cui al t.u. 286/1998 e alla legge 155/2005, secondo quanto prima indicato, precisando che, ove la legislazione italiana, preveda l'immediata esecutività dell'espulsione dell'extraUE, questa non possa essere sospesa.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 62**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, esprime un parere favorevole, invitando il Governo a sopprimere, nell'articolo 1, comma 1, le parole «, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Martedì 19 dicembre 2006

**47<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**SALVI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.*

*La seduta inizia alle ore 12,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3) TOMASSINI.** – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

**(357) BENVENUTO.** – *Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari*

**(433) MASSIDDA.** – *Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente*

**(542) CARLONI ed altri.** – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

**(665) RIPAMONTI.** – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

**(687) MARINO ed altri.** – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico*

**(773) BINETTI e BAIO DOSSI.** – *Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento*

**(818) DEL PENNINO e BIONDI.** – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CASSON (*Ulivo*) il quale osserva preliminarmente che le cronache più recenti hanno portato all'ordine del giorno un tema molto delicato e controverso, che coinvolge convincimenti e valutazioni di natura etica, religiosa, sociale, politica e giuridica. A suo avviso, i contrasti comportamentali e normativi, rilevati in questi giorni attorno alla vicenda Welby, impongono un intervento urgente del

legislatore. Quando determinati comportamenti sociali divengono diffusi e contraddittori, l'ordinamento non può a lungo lasciare zone d'ombra, ma deve giuridicizzare il fenomeno, al fine di impedire la violazione dei diritti fondamentali tutelati dal nostro ordinamento.

La presentazione, fin dall'inizio della quindicesima legislatura, di numerosi disegni di legge in materia di dichiarazioni di volontà anticipate per i trattamenti sanitari è stato, ad avviso del relatore, un positivo indice della consapevolezza, anche in ambito parlamentare, della necessità di un intervento normativo in materia anche per dare piena e concreta attuazione a principi e diritti ormai riconosciuti dal nostro ordinamento, sia a livello costituzionale, sia a livello internazionale.

Il relatore precisa che il diritto fondamentale in questione è quello avente ad oggetto la tutela della dignità della persona che, nello specifico, si sostanzia nel diritto all'autodeterminazione in ordine alle scelte riguardanti la propria salute.

Al riguardo il senatore richiama gli articoli 13 e 32 della Costituzione, nonché alcune fondamentali disposizioni di diritto internazionale, in particolare l'articolo 5 della convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina del 4 aprile 1997, come pure l'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, i quali costituiscono, ad avviso del relatore, una significativa conferma delle scelte operate dalla Corte costituzionale italiana.

Il senatore richiama quindi la normativa contenuta agli articoli 32 e 34 del codice di deontologia medica, nonché alcune aperture manifestate in materia dalla Chiesa cattolica, a partire da alcune affermazioni del pontefice Pio XII nel 1957 fino alla dichiarazione sull'eutanasia formulata dalla Congregazione per la dottrina della fede nel 1980, nonché ad alcune formulazioni della Carta degli operatori sanitari emanata nel 1994 dal Pontificio Consiglio della pastorale per gli operatori sanitari.

Nonostante la presenza di un cospicuo impianto normativo, il relatore osserva che il diritto, pur affermato e riconosciuto sul piano dei principi, non è tutelato adeguatamente dall'ordinamento, nel quale, al contrario, dispiegano la loro efficacia alcune norme del codice penale, che, punendo l'omicidio volontario (articolo 575), l'omicidio del consenziente (articolo 579) e l'istigazione al suicidio (articolo 580), si pongono in contrasto con il principio affermato.

I disegni di legge all'esame della Commissione sono volti a introdurre nell'ordinamento uno strumento giuridico teso contemporaneamente alla tutela dei pazienti e alla tutela dei medici, tramite il riconoscimento del diritto di ogni persona capace di intendere e di volere alla autodeterminazione sui trattamenti sanitari cui intenda essere sottoposta.

Ad avviso del relatore, interesse preliminare di quasi tutti i disegni di legge è quello di definire in modo chiaro i diversi istituti, in particolare le dichiarazioni anticipate di trattamento, meglio definibili «direttive anticipate», alle quali quasi tutti i disegni di legge attribuiscono una efficacia vincolante; il mandato in previsione della incapacità di cui parlano in particolare i disegni di legge Tomassini e Massidda; il trattamento sanitario;

la capacità decisionale; la figura del curatore o fiduciario e i poteri del comitato etico. Tutti i disegni di legge all'esame della Commissione sanità concordano sia sul riconoscimento del pieno diritto all'informazione, sia sull'esigenza di tutelare i soggetti minori, interdetti o inabilitati, in riferimento alla quale solo il disegno di legge Binetti presenta differenze, in particolare prevedendo il diritto del minore di esporre al medico o ai propri genitori le sue intenzioni relative al trattamento da ricevere.

Ad avviso del relatore, altro punto cardine è quello delle cosiddette «decisioni sostitutive», in riferimento alle quali il consenso-dissenso dipende dal «testamento di vita» o «dichiarazione anticipata di trattamento» ovvero, in assenza di dichiarazione espressa, dal fiduciario autorizzato, nominato secondo procedure individuate dai disegni di legge *de quibus*.

Rilevante è pure, ad avviso dell'oratore, l'individuazione del «miglior interesse» quale criterio orientativo per coloro che sono chiamati a prestare o rifiutare il consenso ai trattamenti per conto di soggetti incapaci.

Dopo aver accennato all'istituto del mandato in previsione dell'incapacità, il relatore si sofferma sulla dichiarazione anticipata di trattamento, in particolare specificando le diverse soluzioni prospettate nei disegni di legge in questione, alcuni dei quali richiedono l'atto notarile, altri l'atto scritto di data certa con sottoscrizione autenticata, altri ancora la semplice firma autografa, un ultimo infine rinvia a un decreto ministeriale l'individuazione delle procedure da adottare.

Per quanto concerne l'istituto del fiduciario il senatore, dopo aver espresso alcune considerazioni critiche sull'istituto così come configurato nei disegni di legge e dopo essersi soffermato sulle diverse e alternative proposte in tema di idratazione e alimentazione parentale, il relatore esprime alcune considerazioni sulla vincolatività delle direttive, osservando che esse producono efficacia dal momento dell'accertamento dello stato di incapacità effettuato da un collegio di tre medici.

Dopo aver palesato la sua condivisione rispetto alla possibile rilevanza penale delle impegnative e del mancato rispetto della direttiva del paziente, il senatore esprime vive perplessità sulla previsione dell'obiezione di coscienza contenuta nel disegno di legge Binetti, evidenziandone la contraddittorietà con l'obbligo di rispetto delle direttive anticipate previsto nello stesso disegno di legge.

In riferimento alla responsabilità medica, il relatore esprime l'auspicio che l'esenzione da ogni responsabilità sia precisata con l'indicazione della esplicita esclusione della responsabilità penale.

Il relatore si sofferma nuovamente sul problema della possibile insorgenza di contrasti e sulle due diverse soluzioni prospettate in merito dai disegni di legge, il ricorso al giudice tutelare o l'intervento del comitato etico. Al riguardo, rilevando che i comitati etici svolgono quasi esclusivamente funzioni di valutazione e approvazione dei protocolli di sperimentazione farmacologica e bioetica e che la loro composizione è orientata soprattutto allo svolgimento di funzioni autorizzative, il senatore ritiene preferibile l'intervento del giudice.

In conclusione il relatore, riservandosi di predisporre un'accurata proposta di parere sui punti di maggiore criticità dei disegni di legge in esame, condivide la proposta avanzata in un disegno di legge di prossima presentazione, tesa ad una piena attuazione dell'articolo 32 della Costituzione.

Il PRESIDENTE ringrazia il senatore Casson per l'approfondita relazione e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore D'AMBROSIO (*Ulivo*) rileva che l'esame in sede consultiva dei disegni di legge sul testamento biologico consente alla Commissione di svolgere alcune riflessioni su eventi drammatici della vita umana cui il diritto non riesce spesso a fornire una risposta adeguata.

In riferimento al recente caso di Piergiorgio Welby, l'oratore, nel formulare taluni rilievi critici sull'ordinanza emessa in merito dal tribunale di Roma, fa presente come questa abbia, da un lato, riconosciuto il diritto del paziente a chiedere l'interruzione della respirazione artificiale, negando però un analogo diritto a chiedere nel contempo la somministrazione di farmaci volti a limitare le sofferenze, e ciò in base all'argomentazione che sarebbe a quel punto difficile stabilire se la morte per asfissia sia determinata unicamente dall'interruzione della respirazione artificiale, ovvero se sia accelerata dalla somministrazione dei farmaci stessi.

Rilevando che imporre a chiunque di vivere nelle condizioni nelle quali si trova Welby costituisce una grave violazione del diritto inalienabile di ogni uomo ad una vita dignitosa, l'oratore si sofferma poi sulla questione, parzialmente diversa, dei soggetti cerebralmente lesi ed alimentati tramite sondino con cibi predigeriti, egli contesta che si possa negare a tale pratica la definizione di accanimento terapeutico, quando essa sia applicata a soggetti per i quali non è prevedibile una pur minima possibilità di miglioramento.

Altra questione rilevante è quella di soggetti, come i testimoni di Geova, che, per motivi di coscienza, religiosi o ideologici, rifiutano alcuni trattamenti sanitari, anche quando questi ultimi risultino necessari per la sopravvivenza.

In conclusione il senatore ritiene auspicabile che il Parlamento intervenga per realizzare nel modo più pieno la tutela della dignità della persona umana e il suo pieno diritto all'autodeterminazione in materia sanitaria, condividendo al riguardo la proposta avanzata dal senatore Villone nel disegno di legge, di prossima presentazione, sull'attuazione dell'articolo 32 della Costituzione.

La senatrice Maria Luisa BOCCIA (*RC-SE*), dopo aver manifestato la sua condivisione per una piena affermazione giuridica del consenso informato in materia sanitaria, osserva che sussiste una grave violazione del principio di uguaglianza in ordine al riconoscimento del diritto all'autodeterminazione in materia di trattamenti sanitari, rilevando che la volontà di rifiutare un determinato trattamento sanitario risulta riconosciuta in alcune

ipotesi e negata in altre, in particolare proprio per quei soggetti che risultano nella piena impossibilità di agire.

Ad avviso della senatrice il sistema giuridico dovrebbe fondarsi non tanto su definizioni oggettive ma sul riconoscimento del pieno diritto soggettivo in capo a ciascun cittadino di valutare quando accedere ad un determinato trattamento sanitario e quando invece rinunciarvi. In ordine all'obbligo di una dichiarazione preventiva la senatrice esprime le sue perplessità, non condividendo l'automatica trasformazione di un diritto in un obbligo giuridico ritenendo legittimo tutelare anche coloro che non vogliono scegliere preferendo affidarsi ai medici. Al riguardo la senatrice osserva che al contrario si rischia di determinare un processo di totale deresponsabilizzazione dei medici così come accade negli Stati Uniti.

Condivide le critiche espresse dal senatore Casson in riferimento alla previsione, contenuta in alcuni disegni di legge, dell'istituto dell'obiezione di coscienza, nonché all'istituto del fiduciario, rilevando altresì che non sempre i soggetti più idonei a svolgere questa delicata funzione sono i familiari.

L'oratrice dichiara infine di aver sottoscritto il disegno di legge Villone di attuazione dell'articolo 32, osservando la necessità di una specificazione legislativa della norma costituzionale per consentirne l'applicazione anche ai casi più delicati ed eticamente controversi quali quello che ha come protagonista Piergiorgio Welby.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

#### **48<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
SALVI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3) TOMASSINI.** – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

**(357) BENVENUTO.** – *Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari*

(433) MASSIDDA. – *Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente*

(542) CARLONI ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(687) MARINO ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico*

(665) RIPAMONTI. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(773) BINETTI e BAI DOSSI. – *Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento*

(818) DEL PENNINO e BIONDI. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente SALVI ricorda che nella seduta precedente aveva avuto inizio il dibattito sulla relazione del senatore Casson.

Il sottosegretario SCOTTI osserva che la questione dell'autodeterminazione nelle cure mediche, oggetto dei disegni di legge in titolo, investe valori costituzionali sia sotto il profilo dei diritti inviolabili dell'uomo garantiti dall'articolo 2 della Carta fondamentale, sia sotto il profilo dell'articolo 32 che vieta di obbligare un soggetto a subire un trattamento sanitario contro la sua volontà.

Questa problematica, che negli ultimi anni è stata oggetto di numerosi approcci giurisprudenziali, ultima fra le quali l'ordinanza, per certi versi discutibile, del Tribunale di Roma sul cosiddetto caso Welby.

I disegni di legge in esame tendono a disciplinare questa materia sostanzialmente sotto tre profili: quello del consenso nei trattamenti medici, quello della disciplina delle manifestazioni di volontà a futura memoria per il tempo in cui venisse a mancare la capacità di autodeterminazione e, infine, quello sulle modalità inerenti il cosiddetto testamento di vita, nonché sull'accanimento terapeutico. Nell'osservare, quanto al primo profilo, che la dizione «consenso informato» è preferibile a quella «consenso informativo», l'oratore si sofferma sull'evoluzione avvenuta negli ultimi dieci anni nel dibattito pubblico italiano su questa tematica, rilevando come l'attenzione degli studiosi, della giurisprudenza e della stessa classe medica, si sia spostata dal tema dell'autonomia del processo decisionale medico e dei suoi obblighi professionali al problema del consenso consapevole del paziente come espressione di un diritto personalissimo a decidere della propria salute e integrità personale, diritto che ricomprende anche la facoltà di rifiutare le cure mediche e lasciare che la malattia segua il suo corso.

Nell'ordinamento italiano si rinvengono diverse disposizioni sul consenso informato, manca però una disciplina organica della materia, ciò che determina l'esistenza di vuoti normativi che più volte la giurisprudenza ha provato a riempire, di regola distinguendo fra una fase diagnostica di stretta pertinenza del medico e in una fase terapeutica, con riferimento alla quale il medico deve acquisire il consenso del paziente ogni volta che si prospetti un'alternativa tanto nel *an* quanto nel *quo modo* dell'intervento sanitario.

Soffermandosi in particolare sul disegno di legge n. 3, il sottosegretario osserva come l'articolo 2 rechi una disciplina generale del consenso, complessivamente condivisibile anche se sarebbe opportuno chiarire che il consenso o il dissenso debbano risultare da un atto scritto facente parte della cartella clinica, mentre poco chiaro è il comma 3, in quanto il rifiuto di conoscenza, escludendo l'aspetto dell'informazione sul consenso dovrebbe semplicemente interpretarsi come affidamento al sanitario.

L'articolo 3 disciplina i legittimati al consenso per il caso in cui la persona sia in stato di capacità, valendo la dichiarazione anticipata del paziente ovvero quella manifestata dal fiduciario se la dichiarazione stessa non contiene indicazioni specifiche circa il trattamento, ovvero ancora in soggetti che sono chiamati a dare il consenso in mancanza di tale dichiarazione.

Per quanto riguarda l'articolo 5, l'oratore esprime perplessità sull'esclusione dalla nozione di accanimento terapeutico e dell'alimentazione parenterale, e ritiene che tale esclusione andrebbe riformulata con riferimento alla transitorietà e alla recuperabilità fisiologica, ovvero senz'altro eliminata.

Anche gli articoli 11 e 12 andrebbero riscritti, coordinandoli con la disciplina dell'amministratore di sostegno, mentre per gli articoli 13 e 14 si raccomanda una formulazione più precisa sotto il profilo giuridico.

Desti altresì perplessità l'istituzione dell'archivio unico presso il Consiglio nazionale del notariato, una scelta influenzata dalla configurazione del mandato in previsione dell'incapacità come atto di natura negoziale, mentre sarebbe più opportuno ricomprenderlo sotto la figura del testamento biologico.

Infine è opportuno disciplinare le ipotesi in cui l'operatore è costretto a prendere iniziative immediate in stato di necessità.

Rilevando come il dibattito odierno possa già consentire al relatore di formulare per la ripresa dei lavori una bozza di parere, il presidente SALVI rinvia il seguito dell'esame.

Il senatore CENTARO (*FI*) fa presente al Presidente che dagli interventi fin qui svolti appare a suo parere evidente che la problematica oggetto dei disegni di legge in titolo presenta profili giuridici di tale delicatezza e rilevanza da rendere opportuna una questione di competenza.

Il presidente SALVI, pur ritenendo non infondata la questione sollevata dal senatore Centaro, ritiene che debba prevalere l'esigenza di non ostacolare il rapido svolgimento dell'esame dei suddetti disegni di legge. Egli si riserva comunque di sottoporre la questione all'Ufficio di Presidenza alla ripresa dei lavori dopo le vacanze di Natale.

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE» (n. 46)**

(Osservazioni alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 dicembre 2006.

Il presidente SALVI ricorda che nella seduta precedente la senatrice Maria Luisa Boccia aveva svolto la relazione introduttiva.

Non essendovi iscritti in discussione generale avverte che si passerà alla votazione del mandato a formulare il parere.

Il senatore CENTARO (*FI*) annuncia un voto contrario alle osservazioni contenute nella relazione della senatrice Maria Luisa Boccia.

In particolare egli non condivide la proposta di riformulare l'articolo 2, comma 2, lettera d), nel senso di una necessaria equiparazione del matrimonio da parte dell'Italia, in quanto stato membro ospitante, dell'unione civile registrata sulla base della legislazione dello stato membro di origine, e soprattutto, l'idea di rendere obbligatoria, sia pure in presenza di elementi di valutazione che peraltro non sono definiti, l'equiparazione nei casi in cui un soggetto abbia col cittadino dell'Unione una relazione stabile debitamente attestata.

In proposito egli sottolinea come tale equiparazione potrebbe dare luogo a gravi abusi, costituendo un facile mezzo per aggirare, tramite accordi con cittadini di paesi membri dell'Unione europea, le norme sull'ingresso e l'acquisto della residenza in Italia.

Altresì l'oratore non condivide le osservazioni circa il comma 2 dell'articolo 20, ritenendo la formulazione adottata per legittimare i provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico assolutamente corretta, e sul comma 8 dello stesso articolo, dal momento che sostituire una sanzione amministrativa alla sanzione penale per violazione del diritto di reingresso rischia di far venire meno il valore deterrente della norma, dal momento che è del tutto aleatoria l'esecuzione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di uno straniero privo di mezzi.

Infine egli ritiene non condivisibile l'opinione di attribuire alla giurisdizione ordinaria e non al TAR i ricordi verso i provvedimenti di allontanamento.

La Commissione conferisce quindi a maggioranza alla senatrice Maria Luisa Boccia il mandato a formulare delle osservazioni nei termini emersi nel corso del dibattito.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione» (n. 41)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente SALVI, preso atto che la Commissione non è in numero legale prescritto dall'articolo 30, comma 1 del Regolamento, sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15, è ripresa alle ore 15,20.*

Il presidente SALVI, verificata la mancanza del numero legale, preso atto delle circostanze, toglie la seduta.

*SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente SALVI avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di mercoledì 20 dicembre, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 19 dicembre 2006

**78<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***MORANDO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Ricognizione delle strutture e funzioni dei Ministeri del commercio internazionale e dello sviluppo economico» (n. 60)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 25-ter, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Esame e rinvio)

Il relatore ADDUCE (*Ulivo*) illustra il provvedimento in titolo rilevando, per quanto di competenza, che lo schema in esame è adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, per la ricognizione in via immediata delle strutture trasferite al Ministero del commercio internazionale nonché per la determinazione del contingente minimo di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale. Il citato decreto-legge n. 181 ha disposto infatti la soppressione del Ministero delle attività produttive e la contestuale ripartizione delle sue funzioni tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del commercio internazionale e la Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, lo schema in titolo attua il trasferimento previsto dall'articolo 1, comma 3, dello stesso decreto-legge n. 181, all'istituendo Ministero del commercio internazionale, insieme con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, delle funzioni del Ministero delle attività produttive in materia di internazionalizzazione del sistema produttivo e di promozione degli scambi con l'estero. Contestual-

mente, viene ridefinita la dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico già fissata con il recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 ottobre 2006.

L'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 181 del 2006, prevede che l'adozione del decreto di trasferimento sia effettuata garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. A tal fine, il successivo comma 25-ter stabilisce che il decreto stesso sia corredato di relazione tecnica: la relazione allegata al provvedimento, tuttavia, non è stata verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Ai fini di una corretta valutazione degli aspetti di carattere finanziario e quindi del riscontro circa l'effettiva invarianza della spesa, appare pertanto indispensabile acquisire preliminarmente la suddetta verifica della Ragioneria generale dello Stato, la quale, sebbene non richiamata esplicitamente dal citato articolo 1, comma 25-ter, costituisce comunque requisito essenziale della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge n. 468 del 1978.

In proposito, segnala che il presente schema di decreto non consente allo stato una puntuale verifica dell'asserita invarianza di oneri, in quanto non offre gli elementi informativi necessari per confrontare il contingente di personale effettivamente in servizio e la relativa dotazione organica di diritto, esistenti *ex ante* presso il soppresso Ministero delle attività produttive, con la corrispondente situazione *ex post* che si determinerà ad esito del trasferimento di funzioni. Ai fini di una precisa valutazione, tale raffronto andrebbe fatto, oltre che numericamente, anche per qualifica o profili professionali, onde verificare che i trasferimenti di personale da una struttura all'altra siano effettivamente equivalenti. Inoltre, occorrerebbe acquisire conferma che gli stessi siano anche contestuali sotto il profilo temporale.

In particolare, l'oratore osserva, per quanto concerne gli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 2 dello schema, che nella relazione tecnica il contingente complessivo è fissato in 63 unità e che, corrispondentemente, viene ridotto il contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico: ribadita l'esigenza di acquisire i dati necessari per un raffronto tra la situazione complessiva *ex ante* e quella *ex post*, osserva tuttavia che la suddetta riduzione nel contingente del Ministero dello sviluppo economico non sembra considerare anche le unità di personale da destinare (nel numero massimo di 7) al Servizio di controllo interno, ai sensi del comma 3, lettera *a*). Inoltre, sebbene il medesimo comma 3, alla lettera *d*), precisi che le posizioni relative ai responsabili degli uffici sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente complessivo di 63 unità, tale natura aggiuntiva non sembra essere stata presa in considerazione, ai fini della compensazione degli oneri, mediante la corrispondente riduzione del personale del Ministero dello sviluppo economico. Peraltro, anche in tal caso la corrispondenza tra le riduzioni effettuate presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico e le nuove dotazioni organiche presso il Ministro del commercio internazionale andrebbe dimostrata in maniera puntuale, non solo dal punto di vista numerico ma anche per qualifica ovvero per profili

professionali, tenendo conto che, come indicato dal comma 4 del medesimo articolo 2 in esame, l'assetto definitivo del Ministero dello sviluppo economico prevede anche l'assorbimento di personale dal Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione al trasferimento delle competenze e delle connesse risorse finanziarie in materia di politiche di sviluppo e coesione, ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006.

Analoghi elementi informativi di riscontro tra la situazione *ex ante* e quella *ex post* andrebbero ottenuti dal Governo in merito al numero delle posizioni dirigenziali di livello generale e non generale di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame (commi 1 e 2). In merito al comma 3, segnala poi che l'assegnazione in via provvisoria delle funzioni in materia di gestione delle risorse umane e strumentali ad una delle direzioni generali trasferite, che non svolge però ordinariamente tali compiti, potrebbe di fatto richiedere la presenza di competenze specifiche attualmente non disponibili e quindi il trasferimento di ulteriore personale ovvero nuovi o maggiori oneri. Peraltro, occorre acquisire conferma che, qualora si dovesse provvedere all'istituzione di una nuova direzione generale specificamente preordinata alla gestione delle risorse umane e strumentali, ciò possa effettivamente avvenire ad invarianza di spesa, ovvero attraverso il contestuale trasferimento di un contingente di personale, equivalente sotto il profilo finanziario, dal Ministero dello sviluppo economico (ad esempio mediante lo scorporo di una parte della corrispondente direzione generale presso il suddetto Ministero).

Il sottosegretario CASULA dà sintetica lettura della relazione tecnica, già allegata al provvedimento, opportunamente verificata dal Ragioniere generale dello Stato. Si riserva poi di replicare alle osservazioni del relatore in altra seduta.

Intervengono i senatori POLLEDRI (*LNP*) e BALDASSARRI (*AN*) per chiedere al Governo di fornire anche opportuni chiarimenti sulla presenza italiana all'estero per favorire lo scambio commerciale – posto che nella scorsa legislatura è stato operato un forte coordinamento delle diverse strutture che operano nel settore – nonché sulle relative spese a carico del bilancio dello Stato.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare l'esame ad altra seduta.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente MORANDO avverte che è stato deferito alle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> un affare relativo alla possibilità di riassegnare i contributi revocati agli enti beneficiari destinatari degli interventi previsti dall'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 303 del 2005.

Dopo aver ricordato le procedure previste dalla normativa vigente per l'attribuzione dei contributi in questione (articolo 1, commi 28 e 29, della legge n. 311 del 2004), ritiene opportuno acquisire l'orientamento della Commissione sull'opportunità di esaminare entro domani il suddetto affare, in sede riunita, con l'8<sup>a</sup> Commissione. Qualora questo fosse l'orientamento, preannuncia la disponibilità a chiedere al Presidente della suddetta Commissione di convocare una seduta per domani.

Il senatore BALDASSARRI (*AN*) condivide le considerazioni svolte dal Presidente invitandolo a farsi interprete con i componenti della Commissione lavori pubblici dell'esigenza di esaminare l'affare assegnato. Sollecita, inoltre, l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché dei presidenti della CONSOB e della Borsa italiana S.p.A. sul caso Alitalia anche per verificare le operazioni finanziarie eseguite in questi giorni sulle votazioni di borsa.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) concorda con l'opportunità che la Commissione esamini il citato affare assegnato.

Il senatore MORGANDO (*Ulivo*) chiede chiarimenti al fine di valutare se l'affare assegnato debba essere necessariamente esaminato prima della ripresa dei lavori.

Il presidente MORANDO rileva che l'articolo 1, commi 28 e 29, della legge n. 311 del 2004, volto a regolare la procedura per l'assegnazione dei contributi in questione, non consente di escludere la possibilità che tali somme oggetto di revoca possano andare in economia nell'anno 2007, ove non si proceda alla risoluzione parlamentare sull'affare assegnato.

Preso atto dell'orientamento emerso in Commissione dichiara che si farà interprete dell'esigenza di procedere alla convocazione delle Commissioni riunite.

Per quanto attiene poi alla richiesta di procedere all'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze sul caso Alitalia, preannuncia che rappresenterà tale esigenza al fine di procedere all'audizione in tempi solleciti. Per quanto concerne invece i vertici delle altre due società, preannuncia la necessità di un approfondimento sulla competenza della Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Martedì 19 dicembre 2006

**48<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

Vittoria FRANCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Modica.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca» (n. 54)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice GAGLIARDI (*RC-SE*), la quale, nell'illustrare il provvedimento in titolo, rileva che esso può considerarsi un atto dovuto, pur non avendo un carattere esclusivamente tecnico-organizzativo.

Il Ministero dell'università e della ricerca è stato infatti ridisciplinato dal decreto-legge n. 181 del 2006 (cosiddetto «spacchettamento» dei Ministeri), convertito dalla legge n. 233 del 2006, nella prospettiva di rilanciare il sistema dell'università e della ricerca scientifica, anche al fine di una maggiore competitività a livello europeo ed internazionale. Il provvedimento in esame, ridefinendo gli uffici di collaborazione diretta del Ministro, si configura a suo giudizio quale passaggio obbligato per la realizzazione di tali obiettivi.

Passando al merito dell'atto, osserva che esso consta di 12 articoli. L'articolo 1 indica il Ministro quale organo di direzione politica, attribuendogli l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, mentre l'articolo 2 individua le strutture denominate «uffici di diretta collaborazione»: l'ufficio di gabinetto, la segreteria e il segretario particolare

del Ministro, l'ufficio legislativo, l'ufficio stampa, la segreteria dei sottosegretari di Stato, il servizio di controllo interno e la segreteria tecnica. Tali organismi sono disciplinati in dettaglio dai successivi articoli da 3 a 9.

L'articolo 10 – prosegue la relatrice – fissa in cento unità il limite massimo del personale da destinare agli uffici di diretta collaborazione, di cui 9 con qualifica dirigenziale; individua altresì il numero massimo dei collaboratori esterni assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, nonché degli esperti che possono lavorare con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stabilendo un totale di ventiquattro unità.

L'articolo 12 precisa che dall'attuazione del regolamento non derivano oneri aggiuntivi per lo Stato, come peraltro confermato dal parere reso dal Consiglio di Stato nella seduta del 6 novembre 2006.

La relatrice puntualizza che l'atto in esame è ispirato ad una filosofia di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse esistenti, mediante una riorganizzazione degli uffici che valorizza la collegialità, nel pieno rispetto del ruolo e della responsabilità politica primaria del Ministro.

Sottolinea indi le finalità sottese alla disciplina della segreteria tecnica, sulla quale gli esponenti dell'opposizione durante l'esame svoltosi presso la Camera dei deputati hanno sollevato forti obiezioni, evidenziandone la natura «politica» e non «tecnica». Tali perplessità sono a suo avviso non fondate, in quanto l'articolo 9 precisa che la segreteria tecnica «coadiuva il Ministro nelle funzioni di coordinamento, programmazione e valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica», privilegiandone quindi gli aspetti organizzativi.

Lo schema di decreto in esame presenta tuttavia a suo giudizio un limite, in quanto non regola in maniera chiara la connessione possibile, e auspicabilmente virtuosa, tra le nuove norme e la disciplina della nascente Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), non specificando quale degli uffici di diretta collaborazione ne seguirà l'*iter* costitutivo.

Dopo aver preso atto delle difficoltà di gestione derivanti dai vincoli di bilancio, e dopo aver ricordato le dimensioni contenute del Ministero dell'università e della ricerca, auspica infine che nel corso della legislatura si possa intervenire in maniera più consistente ed incisiva.

Si apre il dibattito.

La senatrice NEGRI (*Aut*) chiede chiarimenti in ordine agli aspetti maggiormente innovativi rispetto alla disciplina previgente.

Il senatore VALDITARA (*AN*) invita il Governo a fornire delucidazioni in ordine alla natura della segreteria tecnica, al fine di garantire una maggiore trasparenza negli organi amministrativi.

Dopo aver espresso un giudizio fortemente critico sullo «spacchettamento» dei Ministeri, lamenta che tale operazione abbia comportato costi elevati, con ripercussioni negative nei settori della scuola e dell'università,

peraltro oggetto di ingenti tagli di risorse. Chiede pertanto maggiori informazioni sulle conseguenze economiche della separazione tra il Ministero della pubblica istruzione e quello dell'università e della ricerca, nonché sulla durata del relativo periodo di transizione.

Alla luce degli effetti negativi del decreto-legge n. 223 del 2006 (cosiddetto «decreto Bersani») e della manovra finanziaria sul comparto dell'università, esprime forti perplessità in merito all'efficienza delle nuove strutture organizzative dei due Dicasteri, stigmatizzando infine che esse non siano riuscite a fornire adeguato supporto alle decisioni del Ministro.

Il senatore MARCONI (*UDC*), dopo aver preso atto del processo di riorganizzazione concernente le figure apicali del Ministero dell'università e della ricerca, chiede maggiori dettagli in ordine alla situazione del restante personale. A tal proposito, associandosi al giudizio fortemente negativo sullo «spacchettamento» dei Ministeri, rimarca la sua contrarietà a frequenti ristrutturazioni dell'apparato amministrativo.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il sottosegretario MODICA, il quale precisa anzitutto che l'istituzione di una segreteria tecnica a supporto dell'attività del Ministro, del resto identica a quella già prevista nella precedente articolazione degli uffici di diretta collaborazione, corrisponde al modello adottato nei Paesi maggiormente industrializzati. All'estero, la segreteria tecnica svolge infatti spesso funzioni di indirizzo politico e, anche laddove sia presente uno specifico Dicastero, è comunque composta da personalità di grande spessore scientifico. A titolo di esempio, egli ricorda che, nell'ultima riunione dei Ministri competenti per la ricerca degli otto Paesi più industrializzati del mondo (G8 ricerca), erano presenti cinque Ministri, Vice ministri o Sottosegretari, e tre responsabili di segreterie tecniche (in particolare, in rappresentanza degli Stati Uniti, del Canada e della Gran Bretagna). L'Italia ha pertanto optato di mantenere un responsabile politico per la ricerca, affiancato tuttavia da una segreteria tecnica, in cui siano rappresentate competenze scientifiche di altissimo livello. Rispetto alla precedente articolazione, il nuovo regolamento detta peraltro una disciplina più dettagliata dei compiti dell'organo, cui – come già ricordato dalla relatrice – spetta il compito di coadiuvare il Ministro nelle funzioni di coordinamento, programmazione e valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca.

Quanto alla fase transitoria, egli precisa al senatore Valditara che essa è senz'altro già superata, sicchè presunte inefficienze non sono certo imputabili alla riorganizzazione del Ministero. Egli puntualizza inoltre che l'atto in esame riguarda esclusivamente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, mentre il riordino del Dicastero sarà oggetto di separato regolamento, in avanzata fase di elaborazione. Quella sarà peraltro la sede, chiarisce al senatore Marconi, per la ristrutturazione di tutti gli uffici. Preannuncia tuttavia che non è prevista alcuna rivoluzione, se non la correzione dell'attuale anomalia per cui al Ministero fa capo un solo

dipartimento, il cui responsabile ha peraltro lasciato l'incarico per assumere un altro a Milano.

Il senatore VALDITARA (AN) sollecita il Sottosegretario a rispondere alla domanda sui costi della riorganizzazione del Ministero.

Il sottosegretario MODICA ricorda che il decreto-legge n. 181, nel disporre lo «spacchettamento» dei Ministeri, ha stabilito che l'operazione non dovesse avere costi a carico del bilancio dello Stato. Pertanto, sia l'atto in esame che il più generale regolamento di organizzazione del Ministero non comporteranno variazioni di spesa.

Egli precisa poi alla relatrice che il provvedimento in esame non richiama l'ANVUR, in quanto essa – stante il suo carattere di terzietà e di indipendenza – non sarà gestita da uffici di diretta collaborazione del Ministro. Nel regolamento che disciplinerà l'Agenzia occorrerà invece senz'altro regolare il rapporto fra quest'ultima e la segreteria tecnica del Ministro che, come già detto, affianca il responsabile del Dicastero, fra l'altro, nelle funzioni di valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca.

Agli intervenuti replica altresì la relatrice GAGLIARDI (RC-SE), la quale prende atto delle critiche rivolte allo «spacchettamento» dei Ministeri, che secondo taluni avrebbe il torto di infrangere il carattere unitario della cultura. A suo giudizio, il nodo principale da sciogliere è tuttavia quello di direzione politica dell'università e della ricerca, atteso che per uscire dalla crisi è irrinunciabile l'investimento diretto a potenziare il sapere più alto.

In attesa delle prescritte osservazioni sull'atto in titolo il seguito dell'esame è rinviato.

**Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi dei corsi di laurea triennale (n. 48)**

**Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi dei corsi di laurea magistrale (n. 49)**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

La PRESIDENTE osserva con rammarico che l'intensa attività del Senato nell'ultimo mese, dedicata prevalentemente all'esame dei documenti di bilancio, ha impedito una discussione approfondita sugli atti in titolo.

Ricordando che il termine per l'espressione del parere, già prorogato ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento scade il 20 dicembre, si augura che il Governo voglia consentire alla Commissione di esprimersi alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa natalizia, an-

che in considerazione dell'andamento dei lavori sul medesimo atto presso la Camera dei deputati.

Il sottosegretario MODICA fornisce assicurazioni in tal senso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)

Martedì 19 dicembre 2006

**23<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
PECORARO SCANIO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per lo sviluppo economico Bubbico e per il commercio internazionale Agostini.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane» (n. 47)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 12 dicembre.

Il presidente PECORARO SCANIO ricorda che lo schema in esame è stato assegnato con riserva, in attesa del parere della Conferenza Stato-Regioni. Poiché tale parere, non risulta ancora pervenuto, rileva che la Commissione non potrà concludere l'esame.

Nel ricordare altresì che nella precedente trattazione è stata già svolta la relazione e conclusa la discussione generale, in considerazione della ristrettezza dei tempi della Commissione, tenuto conto dell'ormai prossima scadenza del termine per l'espressione del parere e dell'imminente fase di aggiornamento dei lavori, propone di procedere, in ogni caso, all'illustrazione del parere del Relatore ed allo svolgimento delle repliche.

Conviene la Commissione.

Interviene quindi il relatore ALLOCCA (*RC-SE*) illustrando una proposta di parere favorevole con raccomandazioni, pubblicata in allegato al resoconto.

Interviene in sede di replica il sottosegretario BUBBICO, il quale, nel prendere atto della mancata trasmissione del parere della Conferenza Stato-Regioni, preannuncia che il Governo terrà comunque conto della proposta di parere illustrata dal Relatore nell'emanazione del testo definitivo del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/122/Euratom, in quanto tale proposta contiene utili suggerimenti per quanto concerne aspetti connessi alla tutela dei lavoratori ed in generale la necessità di accentuare i profili di trasparenza per tutto ciò che concerne le attività che hanno rilievo sulla salute pubblica.

Il presidente PECORARO SCANIO, ribadite le considerazioni svolte ad inizio di seduta, rinvia infine il seguito dell'esame.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Ricognizione delle strutture e funzioni dei Ministeri del commercio internazionale e dello sviluppo economico» (n. 60)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 25-ter, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. Esame. Parere favorevole)

La relatrice ALFONZI (*RC-SE*) illustra il provvedimento in titolo, rilevando che lo schema in esame reca le disposizioni di ricognizione delle strutture e delle funzioni dei Ministeri del commercio internazionale e dello sviluppo economico, a seguito del trasferimento di funzioni determinato dal cosiddetto decreto-legge sullo spacchettamento dei Ministeri, convertito nella legge n. 233 del 2006. Tale provvedimento è volto ad attuare, sul piano organizzativo e delle competenze, i trasferimenti previsti in via generale dal citato decreto-legge in favore del Ministero del commercio internazionale per quanto concerne in generale le attività in materia di liberalizzazione, di politica commerciale e di promozione degli schemi.

Segnatamente, lo schema si compone di sei articoli dei quali l'articolo 1 individua l'ambito delle funzioni trasferite attraverso una tecnica normativa *per relationem*, mentre l'articolo 2 individua gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale. E' comunque fatta salva l'applicazione del regolamento di cui al DPR n. 455 del 2000 - organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive - sino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione. La relazione di accompagnamento allo schema in esame - prosegue la Relatrice - sottolinea come il contingente di personale attribuito a tali uffici risulti in numero inferiore rispetto a quello precedentemente previsto per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale, in quanto fissato in 63 unità anziché in 68. E' in ogni caso prevista l'applicabilità delle disposizioni del cui già citato

DPR n. 455 del 2000, che consente di avvalersi di personale delle altre amministrazioni in posizione di comando, nel limite del 25 per cento. L'articolo 3 definisce gli uffici dirigenziali generali trasferiti al nuovo Ministero, individuandoli in tre Direzioni generali, rispettivamente per la politica commerciale, per le politiche di internazionalizzazione e per la promozione degli scambi, stabilendo altresì il trasferimento dei connessi uffici dirigenziali di livello non generale ed ammettendo, in ogni caso, la possibilità di attribuire sino alla fine dell'anno le funzioni in materia di gestione delle risorse umane ad una delle citate Direzioni generali, in vista dell'approvazione del nuovo regolamento di riorganizzazione. L'articolo 4, in materia di personale dispone il trasferimento del personale interessato dallo scorporo di funzioni all'istituendo ruolo del Ministero del commercio internazionale, richiamando espressamente due tabelle allegate allo schema in esame: la tabella 1 reca infatti l'individuazione del personale in servizio presso l'ex Ministero delle attività produttive che presta servizio nel nuovo Dicastero, mentre la tabella 2 indica la dotazione organica provvisoria del Ministero del commercio internazionale. L'articolo 5, chiarisce che i rapporti pendenti già facenti capo al soppresso Ministero delle attività produttive proseguono rispettivamente con i due Dicasteri risultanti a seguito del decreto «sullo spaccettamento»; il comma 2 trasferisce poi al Ministero del commercio internazionale le somme ancora disponibili relativamente alle unità previsionali di base del centro di responsabilità «internazionalizzazione», nonché quota-parte delle somme disponibili per il capitolo 2280 del centro di responsabilità «imprese» e del centro di responsabilità «gabinetto».

L'articolo 6, infine trasferisce al nuovo Dicastero la detenzione dei beni immobili e le relative dotazioni di beni mobili e strumentali.

Preannuncia infine l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore POSSA (*FI*) osserva che il comparto delle esportazioni risulta estremamente rilevante per l'economia del Paese, in quanto è da esso che si ricava una quota del prodotto interno lordo pari a circa il 25 per cento: ciò non fa che comprovare, a suo avviso, la stretta correlazione che sussiste tra l'*export* e le attività produttive interne, che ne costituiscono la base imprescindibile.

Manifesta pertanto forti perplessità con riguardo alla scelta del Governo di separare la gestione del commercio internazionale rispetto ad altri profili inerenti lo sviluppo economico in genere, manifestando preoccupazione per gli effetti negativi che tale scelta potrebbe determinare.

Dopo essersi soffermato sulla sua personale esperienza di Governo, nel corso della quale aveva avuto modo di sperimentare i criteri posti alla base della ripartizione di competenze tra i vari ministeri, basati su logiche di macro settore, stigmatizza fortemente la scelta del Governo, basata invece sul cosiddetto spaccettamento di numerosi dicasteri aventi carattere unitario; tale opzione, a suo avviso, presenta infatti il grave pericolo di porre fine ad un'ampia serie di sinergie ormai consolidate e di grande importanza per l'economia del Paese.

Per tali ragioni, nel ribadire le sue perplessità con riguardo allo schema in esame, preannuncia un voto contrario.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente PECORARO SCANIO, dichiara conclusa la discussione generale.

Con la rinuncia alla replica da parte del Relatore e del rappresentante del Governo, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole formulata dalla Relatrice, che risulta accolta.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 47**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,

constatata la sua rispondenza agli obiettivi fissati nella direttiva 2003/122/Euratom;

rilevatane la compatibilità con la legislazione vigente emanata sulla stessa materia, della quale l'atto in discussione rappresenta un'ulteriore specificazione in ordine al controllo ed alla sicurezza della movimentazione e della conservazione delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

1) occorrerebbe specificare ulteriormente il campo di applicazione della normativa di cui all'articolo 1 in considerazione del rilievo assunto da tutte le sorgenti detenute per qualsiasi attività, ivi comprese quelle svolte nell'ambito del Ministero della difesa, sulla salute pubblica ed in particolar modo su quella dei lavoratori impiegati nelle attività connesse;

2) appare necessario estendere l'obbligo di informazione di cui al comma c) dell'articolo 12, riconducendo tale ulteriore attività nell'ambito delle attività istituzionali svolte dal settore della educazione alla salute del Servizio Sanitario Nazionale, agli utenti di prestazioni mediche, terapeutiche o diagnostiche effettuate con tecniche che prevedano l'emissione di radiazioni ionizzanti;

3) appare altresì opportuno prevedere l'obbligo di affidare lavori di manutenzione sulle strutture ospitanti sorgenti radioattive sigillate ad alta attività, o comunque altri interventi che costituiscano o possano costituire occasioni di contatto con le fonti in argomento, esclusivamente a ditte in possesso dei necessari requisiti strumentali e di esperienza, tali da garantire la massima sicurezza della salute pubblica e degli stessi lavoratori impegnati nell'attività.

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Martedì 19 dicembre 2006

**41<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

TREU

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Rosa Rinaldi.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1146) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE.** – *Istituzione di una nuova scala mobile per la indicizzazione delle retribuzioni dei lavoratori e delle lavoratrici*

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore alla Commissione ROILO (*Ulivo*), il quale ricorda preliminarmente che il disegno di legge di iniziativa popolare in esame è finalizzato, come afferma il comma 1 dell'articolo 1, alla tutela del potere d'acquisto delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, da realizzare attraverso l'introduzione di un meccanismo di adeguamento automatico dei salari e degli stipendi. Ad avviso dei proponenti, infatti, la soppressione dei meccanismi automatici di adeguamento delle retribuzioni basati sulla cosiddetta scala mobile ha determinato nel corso degli anni un'erosione del potere di acquisto di stipendi e salari non compensato dal sistema delineato con l'accordo interconfederale siglato il 31 luglio del 1992 tra il Governo e le parti sociali.

A tale proposito, il relatore ricorda che nel luglio 1992 vennero concordate solo alcune linee guida, che furono alla base del successivo accordo del luglio 1993, nel quale il modello contrattuale fu effettivamente ristrutturato, con l'introduzione di un doppio livello di contrattazione, nazionale ed aziendale e, per quanto riguarda la contrattazione nazionale, con l'adozione del criterio della comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva, intervenuta nel biennio di riferimento per il rinnovo della parte retributiva del contratto medesimo. Come è noto, infatti, le erogazioni del livello di contrattazione aziendale sono determinate in base ad un diverso criterio, poiché sono strettamente correlate ai risultati

conseguiti nella realizzazione di specifici programmi, concordati tra le parti.

Il relatore passa quindi ad illustrare l'articolo unico di cui si compone il disegno di legge: sulla base delle premesse enunciate al comma 1 dell'articolo 1, al successivo comma 2, si precisa che l'integrazione delle retribuzioni è corrisposta con cadenza trimestrale dai datori di lavoro, pubblici e privati, e dai committenti, e si applica pertanto non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche ai titolari di rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, ai sensi dell'articolo 409, punto 3) del codice di procedura civile – ivi compresi i lavori a progetto – nonché ai soci lavoratori. Il relatore osserva, a questo proposito, che la platea considerata è più ampia rispetto a quella indicata al citato comma 1, poiché comprende anche i collaboratori.

L'ammontare dell'integrazione viene poi determinato applicando alla retribuzione di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, recante il testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, corrisposta nel trimestre precedente, la percentuale stabilita con la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Il comma 3 dell'articolo 1, alla lettera *a*) prevede che l'indice ISTAT relativo all'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati sia fissato convenzionalmente a 100, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, ai fini del computo. Alla successiva lettera *b*) si stabilisce che per ogni variazione pari a un punto percentuale dell'indice ISTAT – convenzionalmente determinato, come precedentemente evidenziato – venga corrisposto un incremento di retribuzione nella misura dell'80 per cento della suddetta variazione, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni – recante una modifica della disciplina dell'integrazione salariale straordinaria – con arrotondamento all'unità superiore delle frazioni di punto pari o superiori allo 0,50, in base a quanto previsto alla lettera *c*).

Alla lettera *d*) si prevede che l'ammontare dell'aumento di retribuzione, calcolato in base a quanto previsto nelle lettere *a*), *b*) e *c*) è determinato, con cadenza trimestrale, da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, le pensioni erogate dagli enti previdenziali pubblici e privati, nonché le indennità di disoccupazione, di cassa integrazione guadagni, straordinaria ed ordinaria, e di mobilità sono integrate con la medesima cadenza e per gli stessi importi, stabiliti in base alla procedura sopra descritta. Con il successivo comma 5, si rinvia alla legge finanziaria la quantificazione e la relativa copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle nuove norme.

Il disegno di legge in titolo – prosegue il relatore – ha il merito di richiamare l'attenzione del legislatore sul grave problema sociale costituito dalla erosione del potere d'acquisto delle retribuzioni, che negli ultimi cinque anni ha registrato un preoccupante ulteriore deterioramento, determinato soprattutto da una serie di scelte politiche erranee compiute dal precedente Esecutivo di centro-destra. Resta però aperta la questione

della individuazione degli strumenti più idonei per affrontare tale situazione. I meccanismi di adeguamento retributivo basati sulla cosiddetta scala mobile hanno infatti manifestato, in passato, alcuni limiti considerevoli: essi infatti seguono e non prevengono l'inflazione, contribuendo anzi ad alimentarla. Al tempo stesso, il meccanismo automatico di adeguamento delle retribuzioni tende, per sua natura, a comprimere il ruolo della contrattazione, in una materia cruciale quale quella salariale, e, d'altra parte, il programma con cui l'Unione si è presentata agli elettori si propone di fare fronte in modo diverso alla diminuzione del potere di acquisto dei salari, mediante interventi mirati sul fisco e tariffe, nonché mediante una revisione del sistema della contrattazione stessa. Va peraltro evidenziato che il tasso di inflazione programmata per il 2007, previsto nell'ambito del DPEF per gli anni 2007-2011, è pari al 2 per cento e tale soglia, pur essendo ragionevole, non è tuttavia sufficiente a fronteggiare del tutto il fenomeno dell'erosione salariale.

Il relatore conclude il proprio intervento proponendo infine di svolgere un ciclo di audizioni informali degli organismi rappresentativi delle parti sociali sulle problematiche sopra illustrate.

Il senatore TIBALDI (*IU-Verdi-Com*) chiede di conoscere il programma e la tempistica delle predette audizioni.

Il presidente TREU, dopo aver ricordato che l'esame del disegno di legge in titolo è stato avviato nel termine previsto dall'articolo 74, comma 3 del Regolamento, fa presente al senatore Tibaldi che tempi e modalità delle audizioni saranno definiti nell'ambito della futura programmazione dei lavori della Commissione effettuata, ai sensi dell'articolo 29, comma 2 del Regolamento, dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(Doc. XXII, n. 10) NARDINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'impiego di manodopera straniera in agricoltura nel Mezzogiorno*

*(Doc. XXII, n. 11) CURTO, MATTEOLI. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del caporalato*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 novembre scorso.

Il presidente TREU ricorda che nella precedente seduta è stata effettuata l'illustrazione di tutti gli emendamenti presentati allo schema di testo unificato predisposto dalla relatrice Mongiello. Avverte inoltre che la relatrice ha presentato l'emendamento 6.1, al fine di recepire una condizione formulata nel parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

La relatrice MONGIELLO (*Ulivo*) dopo aver sottolineato la proficua istruttoria svolta dalla Commissione e dopo aver dato per illustrato l'emendamento 6.1 – di cui raccomanda l'accoglimento, insieme all'emendamento 3.5 –, esprime parere favorevole su tutti gli altri emendamenti presentati, fatta eccezione per l'emendamento 3.2, sul quale il suo avviso è contrario, atteso che lo stesso è suscettibile di determinare una spesa ulteriore rispetto a quella massima prefigurata nell'ambito della disposizione di copertura finanziaria contenuta nell'articolo 6, come ha evidenziato anche la 5ª Commissione nell'ambito del parere espresso. Va peraltro precisato, in relazione a tale ultimo profilo, che la Commissione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, potrà comunque decidere di istituire apposite sottocommissioni o gruppi di lavoro senza ulteriori oneri a carico del bilancio del Senato. Osserva inoltre che l'emendamento 1.1, nella sua formulazione, deve intendersi come soppressivo anche delle parole «nelle regioni Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia».

Convieni con l'osservazione da ultimo formulata dalla relatrice il senatore CURTO (*AN*).

Il senatore TOFANI (*AN*), preso atto delle precisazioni della relatrice circa la possibilità per la Commissione di istituire sottocommissioni o gruppi di lavoro, dopo aver fatto proprio l'emendamento 3.2, lo ritira.

Il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO dichiara di conformarsi al parere espresso dalla relatrice.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento presentato all'articolo 1.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti l'emendamento 1.1, che viene accolto dalla Commissione.

Posto ai voti, viene approvato l'articolo 1 nel testo conseguente alla modifica introdotta.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 2, si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 3.

Con separate votazioni, vengono accolti gli emendamenti 3.5, 3.1, 3.3 e 3.4.

Posto ai voti, viene approvato l'articolo 3 nel testo conseguente alle modifiche introdotte.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 4 e 5, si passa alla votazione dell'emendamento 6.1, che viene accolto dalla Commissione.

Posto ai voti, viene approvato l'articolo 6 nel testo conseguente alla modifica introdotta.

Con successiva votazione viene infine accolto l'emendamento Tit.1.

Il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO sottolinea l'utilità dell'inchiesta parlamentare in questione, esprimendo apprezzamento per tale importante iniziativa.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, la Commissione, all'unanimità, conferisce alla relatrice Mongiello il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato in esame, nel testo emendato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

---

---

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO  
DEI DOCUMENTI XXII, N. 10 E XXII, N. 11**

**Art. 1.**

**1.1**

CURTO

*Al comma 1, sostituire le parole: «nel Mezzogiorno ed in particolare nelle regioni Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia», con le seguenti: «con particolare riferimento al Mezzogiorno».*

---

**Art. 3.**

**3.5**

MONGIELLO, *relatore*

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, di norma ma non esclusivamente,» e, dopo le parole: «manodopera agricola» aggiungere le altre: «e anche della manodopera impiegata in altri comparti produttivi, qualora ciò sia richiesto da specifiche esigenze connesse all'andamento dell'inchiesta,».*

---

**3.1**

LIVI BACCI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) per i lavoratori extracomunitari il rispetto della normativa concernente l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale, nonché, quando si tratti di situazioni di irregolarità, accertando le responsabilità di terzi nell'organizzare e favorire tale ingresso e soggiorno;».*

---

**3.2**

ALLEGRI, CORONELLA

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «lavoratori stessi», aggiungere le seguenti: «, a tal fine viene istituita una speciale sottocommissione regolata secondo modalità che saranno indicate dalla Commissione stessa».*

---

**3.3**

CURTO

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «illegale di manodopera», aggiungere le seguenti: «, nonchè il livello di contrasto e di prevenzione delle istituzioni locali».*

---

**3.4**

CURTO

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*«h) le dimensioni del fenomeno e la sua articolazione territoriale.».*

---

**Art. 6.****6.1**MONGIELLO, *relatore*

*Al comma 5, dopo le parole: «per l'anno 2007» aggiungere le altre: «e di 50.000 euro per l'anno 2008».*

---

**Tit.1**

CURTO

*Nel titolo, sostituire le parole: «nel Mezzogiorno», con le seguenti: «con particolare riferimento al Mezzogiorno».*

---

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Martedì 19 dicembre 2006

**37<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MARINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Patta.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente MARINO prende atto della mancanza del numero legale prescritto per l'esame dello schema di decreto legislativo di recepimento delle direttive europee in materia di principi di buona pratica di laboratorio per le prove sulle sostanze chimiche (Atto del Governo n. 55). Fa poi presente che il termine per l'espressione del parere al richiamato schema di decreto legislativo scade il prossimo 9 gennaio. In considerazione dell'imminente sospensione dei lavori parlamentari per le festività natalizie, non sarà pertanto possibile concludere l'esame per tempo. Chiede pertanto al sottosegretario Patta se vi sia disponibilità da parte dell'Esecutivo a prendere in considerazione il parere che la Commissione potrà rendere oltre il termine stabilito.

Si svolge, quindi, un dibattito sui lavori della Commissione.

Il sottosegretario PATTA dà assicurazioni in merito alla disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere parlamentare.

Il senatore TOMASSINI (FI) preannuncia l'intenzione da parte della propria parte politica di tenere anche per il futuro un atteggiamento di ferma opposizione per segnalare il vivo disagio per la mancata disponibilità da parte del Governo a recepire nel *maxi-emendamento* al disegno di legge finanziaria, su cui poi ha posto la questione di fiducia, le richieste sostenute unanimemente dalle forze politiche presenti in Commissione. Inoltre, giudica grave che sia stata inserita una disposizione che sancisce la natura esclusiva degli incarichi di responsabilità presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Per tale ragione, il suo Gruppo ha ritenuto di non concorrere al raggiungimento del numero legale previsto per l'esame in sede consultiva dell'Atto del Governo n. 55.

Il senatore GRAMAZIO (AN) stigmatizza a sua volta le scelte recate nel disegno di legge finanziaria sul versante sanitario ed evidenzia l'indisponibilità della propria forza politica a concorrere anche nelle prossime sedute al raggiungimento del numero legale prescritto per i lavori della Commissione.

Anche il senatore MASSIDDA (DC-PRI-IND-MPA) rileva criticamente come nel disegno di legge finanziaria non sia stata recepita alcuna proposta condivisa dai componenti della Commissione igiene e sanità. Deplora inoltre la scarsa presenza dei senatori di maggioranza, preannunciando la futura indisponibilità del proprio Gruppo ad assicurare il raggiungimento del numero legale prescritto dal Regolamento.

Il senatore IOVENE (Ulivo) invita il Presidente a constatare la presenza dei senatori dell'opposizione che sono testé intervenuti ai fini del concorso al numero legale prescritto dall'articolo 30, comma 1, per l'esame dell'Atto del Governo n. 55, anche se essi non hanno previamente sottoscritto il foglio firme.

Ritiene altresì che nel disegno di legge finanziaria siano state inserite misure fondamentali e preannuncia l'impegno ad affrontare le questioni rimaste irrisolte.

Il senatore TOMASSINI (FI) fa presente che una volta constatata l'assenza del numero legale, anche ai senatori che non vi abbiano concorso è consentito di intervenire in altra sede ove non sia richiesto il numero legale. Una diversa interpretazione del Regolamento, che peraltro sarebbe del tutto arbitraria, avrebbe il solo effetto di segnare una frattura con le forze di opposizione, con evidenti conseguenze sull'andamento dei lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE tiene a ribadire il proprio rammarico, peraltro espresso nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria in Assemblea, per la circostanza che talune delle questioni che avevano registrato la convergenza delle forze politiche in Commissione non siano state recepite nel *maxi-emendamento*. Segnala poi che per prassi costante la presenza del numero legale per la validità delle sedute delle Commissioni per l'esame di provvedimenti per i quali è richiesta la maggioranza dei componenti è accertata ad inizio seduta attraverso il foglio firme. Precisa che i senatori sono intervenuti successivamente alla constatazione dell'assenza del numero legale, peraltro in una diversa sede in cui non è richiesta tale forma di accertamento.

*La seduta termina alle ore 16.*

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Martedì 19 dicembre 2006

**17<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

MANZELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Vimercati.**La seduta inizia alle ore 14,30.**IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, nel testo riveduto dalla presidenza finlandese (n. 3)**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 novembre 2006, nella quale, ricorda il presidente MANZELLA, si era svolta la discussione generale sulla proposta di parere presentata dal relatore Vegas.

Il relatore senatore VEGAS (*FI*) dà conto di una nuova formulazione dello schema di parere, che, in particolare, recepisce i più rilevanti orientamenti contenuti nella Risoluzione legislativa approvata dal Parlamento europeo il 13 dicembre scorso, nonché le osservazioni formulate dai membri della Commissione nel corso della precedente seduta.

Relativamente al punto, presente nella bozza di parere, riguardante la demarcazione tra messaggi pubblicitari e programmi, reputa opportuno omettere il termine «netta»; richiama, inoltre, l'attenzione sull'opportunità di prevedere, come suggerito dallo stesso Parlamento europeo, che gli stati membri istituiscano Autorità o organismi indipendenti, aventi la funzione di monitorare e salvaguardare il pluralismo dei *media*.

Interviene il sottosegretario VIMERCATI, il quale esprime la propria valutazione complessivamente favorevole sulla proposta di parere e invita

a riflettere sulla possibilità di includere, nello stesso, la necessità di un approfondimento in materia pubblicitaria, ovvero la restrizione, nella programmazione televisiva per i minori, degli «spot» che riguardano alimenti ad elevato contenuto di grassi o di zucchero.

In seguito a una richiesta di precisazione del PRESIDENTE, concernente l'opportunità di definire «netta» la demarcazione tra pubblicità e programmi, ha luogo una breve discussione cui prendono parte il relatore VEGAS (*FI*), contrario, il senatore ALLOCCA (*RC-SE*), per il quale risulta fondamentale che le due tipologie, la pubblicità e il programma, siano «nettamente» identificabili, e il sottosegretario VIMERCATI, favorevole al mantenimento dell'aggettivo in parola. Si conviene infine di adottare la dizione «evidente», reputata più idonea a raffigurare tale tipo di demarcazione.

Il senatore SILVESTRI (*IU-Verdi-Com*) esprime il suo assenso sull'impianto complessivo dello schema di parere predisposto dal relatore. In particolare, si associa all'esigenza di rafforzare, in tutti i telespettatori, l'atteggiamento critico verso la struttura dei palinsesti della televisione di massa, trattandosi di questione che ha attinenza con l'essenza dell'odierno vivere democratico.

Si sofferma, inoltre, sulla convenienza di enucleare, nelle attuali società interconnesse, un congruo concetto di quota filmica che, se non è inteso nel suo senso più limitativo, potrebbe costituire un utile contributo alla soluzione del problema.

Relativamente alla questione della tutela dei minori dalla pornografia, il senatore STIFFONI (*LNP*) si chiede se non sia il caso che lo Stato operi una sorta di selezione nella concessione dei fondi, disincentivando le emittenti televisive che prevedono programmi, al riguardo, diseducativi e premiando, invece, le televisioni che programmano emissioni più serie.

A tale proposito, la senatrice BONFRISCO (*FI*) si rammarica per la progressiva degenerazione dello strumento televisivo rispetto alla primaria esigenza di tutela della libertà dei cittadini: la diffusione, praticamente in tutti gli orari della giornata, di programmi dal contenuto altamente diseducativo testimonia, purtroppo, una totale irresponsabilità nei confronti di tante fasce della popolazione televisiva, ed in particolare di quella femminile.

A suo modo di vedere, è indispensabile, invece, che la televisione sia più rispettosa della dignità e della libertà personale, pena l'abbassamento irreversibile del livello democratico e civile.

Al termine della discussione, il PRESIDENTE osserva come in tale delicata materia la regolamentazione legislativa rischi di diventare uno strumento rigido e, quindi, inidoneo a definire i confini del lecito e dell'illecito: sotto tale profilo, conseguentemente, risulterebbe oltremodo oppor-

tuna l'istituzione di una Autorità indipendente con il compito di stabilire, volta per volta e soprattutto da un punto di vista etico-civile, l'effettivo rispetto dei diritti fondamentali nel quadro della fornitura di servizi di *media* audiovisivi.

Si svolge, quindi, uno scambio di opinioni finalizzato alla definizione delle ulteriori integrazioni allo schema di parere.

Intervengono il RELATORE, dell'avviso che la menzione, nella proposta di parere, dell'obesità dei minori sia ultronea e inopportuna, il senatore ENRIQUES (*Ulivo*), secondo cui tale questione sta diventando una vera e propria piaga sociale, e il senatore BUTTIGLIONE (*UDC*), per il quale il problema relativo alle restrizioni della pubblicità suscettibile di favorire l'obesità infantile andrebbe, in realtà, esaminato dal versante della tracciabilità dei prodotti agricoli e per il quale, inoltre, la definizione della nozione di mercato alla base della conferente proposta di direttiva è sostanzialmente diversa da quella indicata dal Governo nel disegno di legge di iniziativa del ministro Gentiloni.

Il senatore SELVA (*AN*) dichiara il proprio scetticismo circa la reale possibilità del legislatore di poter incidere su questioni delicate come quelle in discussione: a suo parere, resta cruciale, in tale settore, il ruolo formativo della famiglia.

Il senatore MELE (*Ulivo*), infine, propone che le rilevanti considerazioni svolte dalla senatrice Bonfrisco vengano esplicitamente inserite nella bozza di parere.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone quindi in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni come integrato nel corso dell'esame. Esso risulta accolto all'unanimità dalla Commissione.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE, relativa al pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (n. 4)**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame, sospeso nella seduta del 13 dicembre 2006, è rinviato.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 3**

La Commissione, esaminato l'atto comunitario in titolo,

considerato che la proposta contiene disposizioni atte a fornire un nuovo approccio in relazione alla regolamentazione dei servizi di *media* audiovisivi, che mira a rispondere ai significativi sviluppi tecnologici e commerciali registratisi dopo l'ultima revisione della direttiva 89/552/CEE, risalente al 1997, e in particolare alla necessità di assicurare condizioni di equa concorrenza in un settore in cui la natura dei servizi prestati e le modalità di prestazione sono in rapida evoluzione;

considerato che le emittenti televisive europee devono competere sempre più con una molteplicità di operatori che offrono servizi lineari e non lineari con contenuti audiovisivi simili o addirittura identici, ma che sono disciplinati da una normativa differente, cosa che determina disparità delle condizioni di concorrenza nella modalità di fornitura dei contenuti;

valutato che nel quadro giuridico vigente la normativa comunitaria non conferisce un'adeguata certezza in relazione alla legislazione applicabile ai fornitori di nuovi servizi audiovisivi, che è necessario definire i ruoli dei servizi di *media* audiovisivi in modo neutrale rispetto alla piattaforma di fornitura e che, per tali motivi, si ritiene che gli obiettivi della proposta possano essere raggiunti in maniera più efficace con un intervento normativo a livello comunitario;

valutata positivamente, nel suo complesso, la proposta di compromesso presentata dalla Presidenza finlandese, alla quale, nella riunione del Consiglio Istruzione del 13 novembre 2006, si è associata la maggioranza degli Stati membri, e che costituisce una solida base per il raggiungimento di una posizione comune nel corso della Presidenza tedesca;

valutata positivamente la risoluzione del Parlamento europeo, del 13 dicembre 2006, con particolare riferimento all'introduzione di norme dirette: ad una maggiore tutela dei minori da contenuti violenti o pornografici; ad una «alfabetizzazione mediatica» in grado di sensibilizzare ed educare gli stessi minori, i genitori, gli insegnanti e gli educatori, ad adottare un approccio critico ai media e ai suoi contenuti, considerata anche la particolare pervasività dello strumento televisivo rispetto all'esigenza primaria di tutela della dignità personale; a definire una evidente demarcazione tra messaggi pubblicitari e programmi; nonché ad attuare a tal fine forme di autoregolamentazione, coregolamentazione e di collaborazione fra soggetti pubblici e privati impegnati nel settore;

valutata positivamente, in particolare, la necessità, prevista dalla suddetta risoluzione, che gli Stati membri istituiscano autorità di regolamentazione indipendenti, con la funzione, tra l'altro, di salvaguardare il pluralismo dei media ed evitare l'emergere di posizioni dominanti che comportino limitazioni alla libertà dell'informazione;

considerato inoltre che, nella stessa risoluzione, il Parlamento europeo indica, come forma di sostegno all'industria audiovisiva europea, la possibilità per gli Stati membri di stabilire una quota minima da riservare alle opere europee, nell'ambito dei servizi non lineari;

rilevata la fondamentale esigenza che l'intera materia attinente ai media audiovisivi sia disciplinata nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si valuta positivamente il nuovo approccio, contenuto nella proposta di direttiva – mirante ad introdurre norme flessibili relative alle interruzioni pubblicitarie, disposizioni specifiche per l'inserimento di prodotti, nonché la soppressione dei limiti quotidiani applicabili alla pubblicità televisiva – ritenendo peraltro opportuna la sua estensione anche ai servizi non lineari;

appare opportuno tenere conto dei contenuti della proposta di direttiva in titolo, nell'ambito dell'esame del disegno di legge d'iniziativa del ministro Gentiloni (Atto Camera 1825 «Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale»), anche relativamente al principio della neutralità tecnologica;

al fine di favorire maggiormente la produzione europea cinematografica o televisiva, si ritiene auspicabile prevedere misure di sostegno europeo dirette al superamento della barriera linguistica rispetto al mercato mondiale;

ai fini di una maggiore tutela dei minori si ritiene utile prevedere un sistema di «tracciabilità» dei prodotti audiovisivi, che consenta di risalire all'originaria messa in circolazione, facilitandone il monitoraggio e l'adozione di eventuali misure dirette a limitarne la trasmissione;

si ritiene infine opportuno che il Governo profonda il massimo impegno nella nuova fase negoziale in seno al Consiglio, affinché la direttiva venga approvata in tempi rapidi e nel pieno accordo tra le due istituzioni titolari della potestà legislativa.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Martedì 19 dicembre 2006

*Presidenza del Presidente*  
Mario LANDOLFI

*Interviene il Direttore generale della RAI, Carlo CAPPON.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che del punto all'ordine del giorno della seduta che concerne un'audizione, sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

*VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACCESSO*

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, comunica che, in data odierna, ha chiamato a far parte della Sottocommissione il senatore Esterrino Montino, in sostituzione del deputato Fabrizio Morri, dimissionario.

**Audizione del Direttore generale della RAI**

(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo, e rivolge un saluto al Direttore generale della RAI.

Il dottor Claudio CAPPON, *Direttore generale della RAI*, svolge una relazione.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il deputato Paolo BONAIUTI (*FI*), il senatore Massimo BALDINI (*FI*), il deputato Marco BELTRANDI (*RosanelPugno*), il deputato Giuseppe GIULIETTI (*Ulivo*), il deputato Egidio Enrico PEDRINI (*IdV*), il deputato Nicola TRANFAGLIA (*Com.It*), il deputato Fabrizio MORRI (*Ulivo*), il deputato Giorgio MERLO (*Ulivo*), il deputato Giorgio LAINATI (*FI*), il deputato Gennaro MIGLIORE (*RC-SE*), il senatore Alessio BUTTI (*AN*), il deputato Antonio SATTA (*Pop-Udeur*) e il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*.

Intervengono, sull'ordine dei lavori, il deputato Andrea RONCHI (*AN*) e il deputato Paolo BONAIUTI (*FI*), nonché il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, il quale dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Esame di una risoluzione relativa alle modalità di trasmissione di alcuni programmi rai per l'estero

Esame di una risoluzione sulla qualità dei contenuti della programmazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

#### SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACCESSO

La seduta della Sottocommissione non ha avuto luogo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia**

Martedì 19 dicembre 2006

**4ª seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**SERAFINI**

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La presidente SERAFINI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

**Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento del Senato, del Ministro delle politiche per la famiglia, Rosy Bindi, in materia di adozioni internazionali**

La PRESIDENTE ringrazia il Ministro per la disponibilità dimostrata e introduce il tema dell'audizione.

Il Ministro BINDI svolge un ampio intervento nel corso del quale illustra anche i contenuti dello schema di regolamento approvato dal Consiglio dei ministri con il quale si intendono ridefinire i compiti e la composizione della Commissione per le adozioni internazionali, al fine di affrontare in modo più efficace e autorevole i delicati problemi connessi alla materia in questione.

Prendono quindi la parola per formulare osservazioni e porre domande le deputate BOCCIARDO e ZANELLA e le senatrici BURANI PROCACCINI, RAME e VALPIANA, alle quali fornisce risposte il ministro BINDI.

La PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione. Avverte che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi è convocato per domani, mercoledì 20 dicembre 2006, alle ore 14.

*La seduta termina alle ore 11.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Martedì 19 dicembre 2006

**3ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TOMASSINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, dottor Serafino Zucchelli.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Regolamento interno, sulla base delle indicazioni dei componenti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, svoltosi nelle riunioni del 29 novembre u.s. e del 13 dicembre u.s., ha designato, con decorrenza 14 dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, quali collaboratori, a tempo parziale, della Commissione, con incarico retribuito – limitatamente all'attività di collaborazione prestata dal 14 al 31 dicembre 2006 – e senza alcun compenso per il restante periodo di collaborazione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007, il magistrato, dottor Maurizio Grigo, il dottor Carlo Signorelli, il dottor Franco Cezza e la signora Maria Cosola.

Comunica, altresì, che, ai sensi dell'articolo 23 comma 4 del Regolamento interno, sempre sulla base delle determinazioni assunte nelle menzionate riunioni dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha designato il luogotenente Gaetano Caggiano e i marescialli

capi Claudio Vuolo e Simone Vacca, appartenenti al Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità, quali componenti il nucleo degli agenti delle forze dell'ordine di cui la Commissione si avvarrà anche per l'espletamento di atti di polizia giudiziaria. I soggetti summenzionati – ai quali non verrà corrisposto alcun compenso – continueranno ad essere distaccati presso la Commissione provvisoriamente e per circoscritte esigenze dell'attività di inchiesta.

#### **Audizione del sottosegretario di Stato per la salute, dottor Serafino Zucchelli**

Il presidente TOMASSINI, dopo aver fatto presente che con l'odierna seduta prende avvio un ciclo di audizioni di carattere introduttivo, introduce l'audizione del sottosegretario Zucchelli, al quale chiede alcune valutazioni sulla struttura organizzativa del Dicastero, nonché sulle principali problematiche del Servizio sanitario nazionale.

Il sottosegretario ZUCHELLI riferisce preliminarmente sugli aspetti organizzativi del Ministero della salute, anche alla luce di alcune recenti modifiche normative che hanno riguardato il ruolo della dirigenza; a tale riguardo, fa presente che uno degli obiettivi da perseguire presso il Dicastero è l'armonizzazione della componente tecnico-professionale con la componente amministrativa.

Dopo avere ricordato che, in seguito alla recente istituzione di un Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, l'organigramma del Dicastero prevede quattro Dipartimenti, illustra le principali problematiche che, a suo avviso, investono il mondo sanitario, a cominciare dalla lotta ad alcune patologie animali ancora presenti nel territorio nazionale. Ulteriori tematiche che saranno al centro dell'azione del Ministero della salute riguardano poi l'introduzione di nuovi profili professionali, la presenza concertata del modello di medicina diagnostica-terapeutica e di medicina assistenziale, nonché il potenziamento della medicina del territorio.

A tale ultimo riguardo, sono emerse alcune difficoltà connesse alla pressione impropria che si esercita nei confronti dei Pronti Soccorsi ospedalieri; inoltre, nell'ambito territoriale si segnala l'esigenza di una maggiore disponibilità di strumenti diagnostici, di una continuità delle prestazioni, durante tutto l'arco della giornata, nonché, più in generale, di una figura che accompagni il cittadino-paziente durante le prestazioni di cui può aver bisogno.

Un altro settore degno di nota è costituito dalla formazione e dalla ricerca dove si riscontra la necessità di migliorare i processi formativi sia alla luce degli aggiornamenti al decreto legislativo n. 517 del 1999, sia in presenza delle accresciute competenze regionali per effetto della riforma costituzionale del 2001. Infine, con riferimento alla ricerca, risulta prioritario l'obiettivo di perseguire una maggiore trasparenza e verifica dei risultati.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver ringraziato il sottosegretario Zucchelli per le preziose considerazioni fornite ai lavori della Commissione, lo invita a presentare eventuale documentazione scritta sui profili organizzativi del Ministero della salute.

Il senatore CURSI, dopo aver svolto alcune considerazioni in merito ai rapporti intercorrenti tra il Ministero della salute ed altri dicasteri, come quelli dell'Economia e delle Politiche Agricole, si sofferma sull'esigenza di varare quanto prima i decreti attuativi della legge n. 43 del 2006 in materia di professioni sanitarie e sull'opportunità di rafforzare i rapporti con organismi internazionali per quanto attiene alla sicurezza alimentare.

Infine, sollecita il sottosegretario Zucchelli a fornire alcuni chiarimenti in relazione alle liste di attesa ed alla formazione.

Il senatore MASSIDDA invita il sottosegretario Zucchelli a svolgere alcune considerazioni sui rapporti tra Stato e Regioni sia per quanto attiene ai livelli di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, sia per quanto concerne i livelli essenziali di assistenza ed il coordinamento tra il piano sanitario nazionale ed i piani sanitari regionali.

Il senatore BODINI ritiene utile che il sottosegretario Zucchelli svolga un'analisi anche relativamente alla figura della guardia medica territoriale ad all'esigenza di rafforzare la formazione.

Il senatore TADDEI chiede alcuni chiarimenti sullo sviluppo dell'Educazione Continua in Medicina (ECM).

Il sottosegretario ZUCHELLI, replicando ai senatori intervenuti, si sofferma sui rapporti tra il Ministero della salute ed altri ministeri, sulla necessità che i livelli essenziali di assistenza siano garantiti dalla Regioni, anche grazie alla verifica del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SIVEAS), nonché sull'opportunità di migliorare gli itinerari formativi tramite un'attenta verifica dei risultati.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver ringraziato nuovamente il sottosegretario Zucchelli, dichiara chiusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

Martedì 19 dicembre 2006

**22<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

#### *SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE*

Il presidente VILLONE (*Ulivo*) informa la Sottocommissione che il senatore PALMA (*FI*) gli ha fatto pervenire, per le vie brevi, la richiesta di sottoporre alla sede plenaria l'esame dei seguenti atti, la cui trattazione era prevista nella seduta di oggi per le osservazioni alle Commissioni competenti: schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca» (n. 54); schema di decreto legislativo recante: «Recepimento delle direttive 2004/9/CE e 2004/10/CE, in materia di applicazione e controllo dei principi di buona pratica di laboratorio per le prove sulle sostanze chimiche» (n. 55).

La Sottocommissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Martedì 19 dicembre 2006

**27<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MORANDO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**(1014-A) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su ulteriore emendamento. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) segnala per quanto di competenza, che l'ulteriore emendamento 12.14 (testo 4), trasmesso dall'Assemblea, relativo al testo proposto dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006, approvato dalla Camera dei deputati, non presenta aspetti da segnalare sotto il profilo finanziario. Propone, dunque, di esprimere un parere non ostativo sull'emendamento in esame.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) dichiara il proprio voto contrario, rilevando che la disposizione all'esame può comportare un allargamento dei soggetti beneficiari dello *status* di asilo politico, con conseguenti aggravii sul bilancio dello Stato. Critica, in particolare, la formulazione eccessivamente generica della proposta emendativa che comporta un'estensione della platea degli aventi diritto, rispetto alla quale risulterebbe necessaria una relazione tecnica.

Il presidente MORANDO (*Ulivo*) rileva che il riconoscimento dell'asilo politico risulta ad oggi una attività discrezionale dell'amministra-

zione, per cui la previsione di una ulteriore ipotesi per tale riconoscimento non determina un effetto di automatica estensione della platea dei beneficiari.

Posta, dunque, ai voti, la proposta di parere di nulla osta sull'emendamento 12.14 (testo 4) risulta approvata.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca» (n. 54)**

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente MORANDO (*Ulivo*) in qualità di relatore, segnala per quanto di competenza, che si tratta dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Università e della ricerca.

Per quanto di competenza, rileva che lo schema in esame, prevede, all'articolo 12, che dall'attuazione del regolamento non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, è necessario che il Governo chiarisca che la configurazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, di cui all'articolo 2 dello schema di regolamento in esame, possa attuarsi nel rispetto effettivo della previsione di invarianza di spesa. In particolare, si segnala, all'articolo 2, comma 2, lettera g), l'inserimento della struttura di segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 204 del 1998, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per cui si rendono necessari chiarimenti in ordine agli effetti di natura finanziaria di tale ricomprensione.

Chiarimenti si rendono altresì necessari con riferimento all'assetto del personale degli uffici di diretta collaborazione, di cui all'articolo 10 dello schema, laddove si prevede un contingente di cento unità, da cui sono esclusi i componenti della suddetta segreteria tecnica (articolo 10, comma 1), in relazione all'effettivo rispetto della clausola di invarianza.

Infine, sul piano formale, secondo quanto già evidenziato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, appare opportuno che il Governo valuti la modifica della clausola di invarianza come formulata all'articolo 12, al fine di renderla conforme alla prassi consolidata, prevedendo che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario CASULA dichiara che la segreteria tecnica è stata inserita tra gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, in quanto organo di supporto tecnico del medesimo, rilevando altresì l'invarianza di spesa di tale previsione. Facendo riferimento ad una nota esplicativa della Ragioneria generale dello Stato, rileva che per tale struttura non trova applicazione la disposizione dell'articolo 29 del decreto-legge n. 181 del

2006, chiarendo, inoltre, che viene prevista una diminuzione dei componenti dalle 18 alle 11 unità di personale.

Il presidente relatore MORANDO rileva l'esigenza di ulteriori approfondimenti in merito alla natura della struttura della segreteria tecnica, nonché, con riferimento all'articolo 10, comma 1, dello schema in esame.

Il senatore BALDASSARRI (AN) sottolinea una contraddizione insita nel testo in esame, atteso che l'articolo 10, comma 1, appare escludere i componenti della segreteria tecnica dal complessivo numero delle 100 unità di personale, configurandosi quali unità aggiuntive che non possono risultare senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il PRESIDENTE propone dunque di rinviare l'esame al fine di acquisire gli ulteriori chiarimenti dal Governo.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **ERRATA CORRIGE**

Nel resoconto Sommario delle Giunte e Commissioni n. 39 di martedì 19 settembre 2006, seduta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, a pagina 3, 9ª riga, la parola: «GALAN» è sostituita dalla seguente: «MALAN».

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> RIUNITE**

**(5<sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio)  
(8<sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni)**

*Mercoledì 20 dicembre 2006, ore 10*

#### *AFFARE ASSEGNATO*

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Attuazione degli interventi previsti dall'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
- 

### **COMITATO PARLAMENTARE per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

*Mercoledì 20 dicembre 2006, ore 9,30*

Comunicazioni del Presidente.

---



